

Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani - Comune di Tavoleto

Approvato con Delibera di C.C. n. ... del ...

SOMMARIO

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1. Campo di applicazione	5
ART. 2. Principi generali	5
ART. 3. Oggetto del regolamento.....	6
ART. 4. Finalità ed obiettivi.....	6
ART. 5. Classificazione dei rifiuti.....	6
ART. 6. Definizioni.....	8
ART. 7. Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche	10
ART. 8. Rifiuti cimiteriali	12
ART. 9. Attività di competenza del Comune.....	13
ART. 10. Ordinanze contingibili e provvedimenti	13
ART. 11. Attività di competenza del Gestore del servizio	14
ART. 12. Obblighi e divieti dei produttori o detentori di rifiuti urbani, di rifiuti speciali, di rifiuti pericolosi e di sostanze escluse.	15
TITOLO 2 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	16
ART. 13. Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi.....	16
ART. 14. Norme generali e specifiche per i contenitori dei rifiuti.....	18
ART. 15. Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti	20
ART. 16. Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non ammessi nelle frazioni di rifiuto differenziato	21
ART. 17. Norme generali per la raccolta dei rifiuti vegetali proveniente da attività di manutenzione del verde (su aree pubbliche e private)	22
ART. 18. Cestini portarifiuti.....	22
ART. 19. Centro di Raccolta, modalità di gestione e funzionamento	23
ART. 20. Centri del riuso.....	24
ART. 21. Pesatura e trasporto dei rifiuti.....	24
ART. 22. Attivazione di servizi sperimentali ai fini della verifica della funzionalità di materiali o prodotti nuovi o per finalità conoscitive e statistiche.....	25
TITOLO 3 - LE RACCOLTE DELLE SINGOLE FRAZIONI	25
ART. 23. Definizione delle modalità e delle frequenze di raccolta.	25
ART. 24. Frazione Organica dei Rifiuti Urbani.	26
ART. 25. Carta e cartone.	26
ART. 26. Vetro	27
ART. 27. Multimateriale leggero (plastica, alluminio e banda stagnata)	27
ART. 28. Legno	27
ART. 29. Metallo	28
ART. 30. Indumenti usati	28
ART. 31. Oli vegetali	28

ART. 32.	Frazione secca (o residua) o rifiuto solido urbano indifferenziato.....	28
ART. 33.	Rifiuti ingombranti/RAEE.....	29
ART. 34.	Rifiuti da manutenzione del verde privato.....	30
ART. 35.	Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati.....	30
ART. 36.	Lampade a scarica (neon) e tubi catodici.....	30
ART. 37.	Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti da utenze domestiche e non domestiche ..	31
ART. 38.	Oli minerali usati, da utenze domestiche.....	31
ART. 39.	Altri rifiuti urbani pericolosi.....	31
ART. 40.	Modalità di conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni.....	31
ART. 41.	Rifiuti inerti.....	32
ART. 42.	Raccolte differenziate presso il Centro di Raccolta comunale.....	32
TITOLO 4 – DIRITTI DEGLI UTENTI		32
ART. 43.	Carta dei servizi.....	32
ART. 44.	Rapporti con utenti/informazione.....	32
ART. 45.	Volontariato sociale.....	33
TITOLO 5 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI		34
ART. 46.	Spazzamento: realizzazione del servizio e frequenze di intervento.....	34
ART. 47.	Pulizia dei rifiuti sulle sponde dei corsi d'acqua e di quelli dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati.....	35
ART. 48.	Pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico interessate da mercati, sagre, fiere, manifestazioni, feste e mercatini all'aperto.....	35
ART. 49.	Pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici o negozi, spettacoli viaggianti e per manifestazioni su aree pubbliche o private.....	36
ART. 50.	Attività di volantinaggio.....	37
ART. 51.	Contenitori di materiale pubblicitario.....	38
ART. 52.	Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri ed affissione manifesti.....	38
ART. 53.	Pulizia di aree occupate da cantieri.....	38
ART. 54.	Carogne di animali.....	39
ART. 55.	Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico.....	39
ART. 56.	Raccolta e Trasporto Rifiuti Abbandonati.....	39
ART. 57.	Obblighi di chi conduce animali domestici.....	40
TITOLO 6 - SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE		40
ART. 58.	Organismi preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento.....	40
ART. 59.	Distribuzione delle Competenze.....	41
ART. 60.	Ulteriori considerazioni su verifiche e controlli.....	42
ART. 61.	Videosorveglianza.....	42
ART. 62.	Regime sanzionatorio.....	43
ART. 63.	Entrata in vigore e abrogazioni.....	43

ART. 64. Campagna di informazione alla cittadinanza	44
ALLEGATO 1 - ZONE IN CUI VIENE RIPARTITO IL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI	45
ALLEGATO 2 - GIORNI E FREQUENZE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LE SINGOLE ZONE IN CUI E' STATO RIPARTITO IL TERRITORIO COMUNALE	46
ALLEGATO 3 - COSTI DEL SERVIZIO E STIMA DELLE CUBATURE CORRISPONDENTI AD OGNI RIFIUTO COINVOLTO NEL RITIRO INGOMBRANTI/RAEE.....	47
ALLEGATO 4 - DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI CONTENITORI DISTRIBUITI PER LE VARIE FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA.....	56
ALLEGATO 5 - FREQUENZE SPAZZAMENTO	56
ALLEGATO 6 - ELENCO DEI MERCATI, SAGRE, FIERE, MANIFESTAZIONI, FESTE O MERCATINI OCCASIONALI ATTUALMENTE MAPPATI:	56
ALLEGATO 7 - SANZIONI AMMINISTRATIVE IN RIFERIMENTO ALLE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO	57

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i, nel seguito denominato anche Testo Unico Ambientale, e del Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con DGR n. 128/2015 (nel seguito denominato anche Piano Regionale o PRGR), nonché delle ulteriori disposizioni normative vigenti.
2. Il Regolamento disciplina il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale. Stabilisce regole da osservare durante le fasi di conferimento, raccolta differenziata e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti raccolti, inoltre stabilisce le modalità di esecuzione delle attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, della raccolta dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini a servizio di aree pubbliche o pubblicamente fruite, nonché della gestione delle ulteriori frazioni definite all'articolo 184 del D. Lgs 152/06 (inerente la classificazione dei rifiuti urbani).
3. Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano:
 - a. per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
 - b. per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché al perseguimento degli obiettivi di cui ai punti successivi, all'interno del territorio comunale di Tavoleto.
4. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, oltre che dalle disposizioni normative e dal presente Regolamento comunale, anche dal Contratto di Servizio stipulato con il Gestore, nonché dalle disposizioni previste nel Regolamento Comunale per la disciplina della tariffa sui rifiuti, per quanto applicabili.

ART. 2. Principi generali

1. La gestione dei rifiuti urbani si configura come attività di pubblico interesse (art. 177 comma 2 D. Lgs 152/06) ed il servizio è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'affidamento dei servizi pubblici locali.
2. La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente Regolamento è condotta:
 - A. nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;
 - B. in modo tale da garantire l'uguaglianza tra i Cittadini, parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - C. secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;al fine di assicurare:
 - a. la tutela igienico-sanitaria, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. un'efficace protezione della salute degli organismi viventi;
 - c. la tutela dell'ambiente e del paesaggio;
 - d. la garanzia del rispetto della qualità delle aree urbane ed extraurbane.
3. In base ai criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri enti locali.

ART. 3. Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento concorre a disciplinare, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e fatto salvo quanto stabilito dai piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, la gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento a quanto espressamente previsto dall'art. 198, comma 2, dello stesso decreto.
2. Nel Regolamento sono disciplinate, in particolare:
 - a. le modalità per assicurare la tutela igienico- sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani mediante la definizione e delimitazione del perimetro in cui sono attivati i servizi di raccolta dei rifiuti e spazzamento di strade, piazze e/o altre aree pubbliche, compresa la definizione delle diverse tipologie di servizio attivato con, eventuale, suddivisione in zone del territorio comunale;
 - c. le modalità del conferimento differenziato e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti, promuovere il recupero degli stessi e ridurre il flusso del rifiuto residuo da avviare a smaltimento;
 - d. le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e di quelli da esumazione ed estumulazione;
 - e. le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero ed allo smaltimento;
 - g. le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia e vuotatura dei cestini stradali al fine di garantire il necessario decoro e la tutela igienico sanitaria su tutto il territorio comunale;
 - h. alcune forme di prevenzione e riduzione dei rifiuti, quali il compostaggio domestico;
 - i. il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

ART. 4. Finalità ed obiettivi

1. Il presente Regolamento rispetta gli stessi obiettivi stabiliti dal vigente PRGR, par. 1.3.5, ovvero:
 - a) riduzione della produzione di rifiuti;
 - b) riorganizzazione ed ottimizzazione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
 - c) massimizzazione del recupero di materiale;
 - d) minimizzazione della quantità e pericolosità del rifiuto da smaltire;
 - e) minimizzazione dello smaltimento in discarica del rifiuto indifferenziato entro i termini stabiliti dalla legge.
2. Il presente Regolamento è altresì finalizzato al raggiungimento ed all'ulteriore miglioramento degli obiettivi di raccolta differenziata, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio/recupero stabiliti dall'art.181 comma 4 del D. Lgs 152/06.

ART. 5. Classificazione dei rifiuti

1. È definito rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi, come definito dall'art. 183 comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.

2. I rifiuti sono classificati:
 - a. secondo l'origine in “rifiuti urbani” e “rifiuti speciali”;
 - b. secondo le caratteristiche di pericolosità in “rifiuti pericolosi” e “rifiuti non pericolosi”.
3. Sono rifiuti urbani (art. 183 comma 1 lett. b-ter, art. 184 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.):
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato *L-quater* (della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) prodotti dalle attività riportate nell'allegato *L-quinquies* (della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) e).
 - g) i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;
4. Sono rifiuti speciali (art. 184 comma 3, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 3 del presente Regolamento;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 3 del presente Regolamento;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 3 del presente Regolamento;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 3 del presente Regolamento;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - i) i veicoli fuori uso.
5. Sono rifiuti pericolosi (art. 184 comma 4 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.) quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

6. Rientrano nei servizi disciplinati dal presente regolamento esclusivamente quelli relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche e non domestiche, come di seguito indicato.

ART. 6. Definizioni

1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 183 del Testo Unico Ambientale, che si intendono qui integralmente assunte, ai fini del presente regolamento sono riportate le seguenti:
- a. **Centro di Raccolta (CdR):** definito nell'art.183 comma 1 lettera mm) del D. Lgs 152/06, area presidiata ed allestita e disciplinata dal Decreto 08 aprile 2008 e s.m.i. per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.
 - b. **Conferimento (Modalità di):** le operazioni compiute dal produttore del rifiuto per la consegna al servizio di raccolta e trasporto secondo le modalità definite per ogni tipologia di rifiuto.
 - c. **Cernita preliminare:** una delle attività della raccolta per lo smistamento dei rifiuti al fine di ottenere frazioni merceologicamente omogenee senza l'ausilio di particolari attrezzature e senza modificare lo stato fisico del rifiuto conferito, applicabile ai servizi a chiamata o su prenotazione.
 - d. **Contenitori:** i cassonetti, bidoni carrellati e non, i secchi o secchielli, i sacchi e comunque qualsiasi oggetto atto al contenimento dei rifiuti di qualsiasi dimensione.
 - e. **Frazione secca (o residua) o rifiuto solido urbano indifferenziato:** rifiuto a bassa putrescibilità ed a basso tenore di umidità, risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, non ulteriormente differenziabile a monte del ciclo.
 - f. **Frazione umida (o rifiuto organico)** (art.183 comma 1 lettera d) del D. Lgs 152/06 e s.m.i.): rifiuto biodegradabile (putrescibile ad alto tenore di umidità) di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio.
 - g. **Frazione Vegetale:** rifiuto proveniente da aree a verde, giardini e parchi (costituito, ad esempio, da sfalci d'erba, potature di alberature, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, ecc.) proveniente sia da abitazioni civili che da attività di manutenzione del verde pubblico o da aree cimiteriali.
 - h. **Gestione dei rifiuti** (art.183 comma 1 lettera n) del D. Lgs 152/06): la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.
 - i. **Gestione integrata dei rifiuti** (art.183 comma 1 lettera ll) del D. Lgs 152/06): il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti.
 - j. **Imballaggio** (art.218 comma 1 lettera a) del D. Lgs 152/06): il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

Gli imballaggi a loro volta sono suddivisi in:

Imballaggio primario o imballaggio per la vendita (art.218 comma 1 lettera b) del D. Lgs 152/06): imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di

vendita per l'utente finale o per il consumatore (es: bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe, ecc....);

Imballaggio secondario o imballaggio multiplo (art.218 comma 1 lettera c) del D. Lgs 152/06) imballaggio concepito in modo costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte, etc.);

Imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto (art.218 comma 1 lettera d) del D. Lgs 152/06): imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto (es: pallets, cartoni utilizzati per la consegna delle merci, etc.), esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.

- k. **Punto di raccolta:** luogo in cui sono posizionati i contenitori per la raccolta a cura del gestore, oppure prossimo al civico di residenza/domicilio in cui l'utente, secondo le frequenze e modalità indicate, deve posizionare il contenitore assegnatoli in dotazione dal gestore.
- l. **Raccolta** (art.183 comma 1 lettera o) del D. Lgs 152/06): il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita **preliminare** e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.
- m. **Raccolta differenziata** (art.183 comma 1 lettera p) del D. Lgs 152/06): la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.
- n. **Raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio lattine e plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero.
- o. **Raccolta con sistema domiciliare (o "porta a porta"):** sistema di raccolta dei rifiuti urbani che consiste nel prelievo da parte del Gestore dei contenitori esposti dall'utenza (intesa in senso lato anche come insieme delle singole utenze facenti capo ad un dato numero civico o ad un punto di conferimento comune in area pubblica) davanti al proprio domicilio od alla propria attività, secondo specifico calendario.
- p. **Raccolta con sistema stradale (o "di prossimità"):** il servizio di raccolta stradale si basa sulla presenza di cassonetti posizionati su strada o luogo pubblico, organizzati in "isole ecologiche di base", che raggruppano contenitori per la raccolta delle diverse tipologie di rifiuto, di adeguata volumetria rispetto alla frequenza di svuotamento prevista e che consentono all'utente di conferire rifiuti senza vincoli di orario.
- q. **Spazzamento stradale** (art.183 comma 1 lettera oo) del D. Lgs 152/06): modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia (manuale o meccanizzata) delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.
- r. **Trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti, con appositi mezzi, dal luogo di produzione o detenzione alla successiva fase di stoccaggio o trattamento o smaltimento dei rifiuti.
- s. **Utenza del servizio:** sono i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto; le Utenze si suddividono in:

- Utenze Domestiche (occupanti/detentori di civili abitazioni)
 - Utenze Non Domestiche (attività commerciali, artigianali, agricole e industriali, professionali, enti, ecc.) produttrici di rifiuti urbani.
- t. **Utenza Domestica singola:** utenza che, nel caso di raccolta con sistema domiciliare, dispone di contenitori propri, forniti dal gestore.
- u. **Utenza Domestica condominiale:** utenza che, nel caso di raccolta con sistema domiciliare, dispone di contenitori con utilizzo collettivo, forniti dal gestore.
- v. **Rifiuti Urbani Esterni:** sono costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di laghi, fiumi, torrenti e canali appartenenti a pubblici demani.

ART. 7. Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

1. Ai sensi dell'art 6, comma 3, lett. b) del presente Regolamento sono rifiuti urbani i rifiuti indifferenziati e quelli da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici e specificamente indicati nell'allegato *L-quater* e prodotti dalle attività riportate nell'allegato *L-quinqies* della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che si riportano di seguito.

Allegato L-quater – Parte Quarta – D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Frazione	Descrizione	Eer
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318

INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile.

Allegato L-quinquies – Parte Quarta – D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
- 20.bis Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

2. Gli elenchi di cui agli allegati L-quater e L-quinquies sopra riportati devono intendersi come esaustivi. Rifiuti diversi da quelli indicati e/o derivanti da attività diverse da quelle elencate, sono da considerarsi rifiuti speciali la cui corretta gestione resta a carico del produttore del rifiuto ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
3. L'utenza non domestica produttrice di rifiuti urbani li conferisce al servizio pubblico di raccolta secondo le disposizioni normative e nel rispetto di quanto disciplinato dal presente Regolamento.
4. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238, comma 10 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. le utenze non domestiche possono effettuare la scelta di non avvalersi del servizio pubblico

per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, dimostrando di averli avviati a recupero attraverso l'attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero. Le modalità per effettuare tale scelta ed i relativi effetti sulla TARI sono disciplinati nel corrispondente Regolamento.

5. Per consentire al soggetto Gestore di ottemperare all'obbligo di comunicazione annuale al Catasto Rifiuti, le utenze non domestiche che si avvalgono di contratti privati per l'avvio a recupero dei propri rifiuti urbani sono tenute a trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Comune di appartenenza ed al Gestore stesso, i quantitativi avviati a recupero unitamente alle informazioni riguardanti i trasportatori e gli impianti di destino a cui tali rifiuti sono stati conferiti, corredati da una attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
6. L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle Utenze Non Domestiche, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato nei successivi articoli del presente Regolamento.
7. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo le frazioni merceologiche dei rifiuti urbani da Utenze non domestiche non devono essere mescolate fra loro e devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento individuati dal Comune o da ente da lui indicato.
8. Il Pubblico Gestore è tenuto a fornire i servizi di raccolta (compresi quelli all'interno del Centro di Raccolta differenziata più prossimo al territorio comunale solo a seguito di verifica di attivazione della relativa posizione TARI).
9. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.lgs. n. 152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) all'interno dei contenitori destinati ai rifiuti urbani con eventuale opportuno potenziamento della capacità complessiva nell'area di riferimento;
 - b) in caso di quantitativi tali da non poter essere effettuato secondo le modalità del punto a) il conferimento deve avvenire in contenitori riservati installati nelle aree interne all'insediamento del produttore stesso; il Gestore del Servizio provvederà, in tal caso, alla fornitura dei contenitori, previo accordo con il richiedente.

Il Gestore del Servizio allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero-riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti urbani prodotti da Utenze non domestiche; tali modalità sono definite dal Gestore del Servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale.

ART. 8. Rifiuti cimiteriali

1. Sono ex lege rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - a) fiori secchi;
 - b) corone funebri;
 - c) carta;
 - d) ceri e lumini;

- e) materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
- f) materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.

Tali rifiuti cimiteriali devono essere collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree poste all'interno del cimitero.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1, sono costituiti da:
- a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

Le modalità gestionali relative a tali rifiuti vengono descritte nel Titolo 3 di tale Regolamento.

Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1.

ART. 9. Attività di competenza del Comune

1. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. La prevenzione della produzione dei rifiuti, il riuso, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto allo smaltimento ai sensi della normativa vigente in tema di rifiuti. Il rispetto e la promozione di tale gerarchia dovranno avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative di informazione.
2. Le attività inerenti al Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani sono esercitate attraverso la Società affidataria del servizio (Gestore) identificata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
3. Il Comune nomina il Funzionario Responsabile del Servizio a cui competono le attività di rappresentanza, direzione e controllo verso il Gestore e di informazione nei confronti della Cittadinanza, nonché la gestione delle previste attività interne, secondo i termini contrattualmente e legalmente stabiliti.

ART. 10. Ordinanze contingibili e provvedimenti

1. Al Comune competono inoltre le seguenti attività:
 - a) l'emissione di ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela dell'ambiente e non si possa altrimenti procedere;
 - b) l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito, ai sensi del presente Regolamento;
 - c) l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D. Lgs. 152/2006;
 - d) l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto Gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
 - e) l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.lgs. 152/2006.

ART. 11. Attività di competenza del Gestore del servizio

1. Nella Gestione dei Rifiuti Urbani sono di competenza del Gestore, salvo diversa previsione, le seguenti attività:
 - a) definizione di dettaglio delle modalità e degli orari del servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale, che comprenda:
 - servizio di raccolta, trasporto a recupero delle frazioni differenziate (Organico, Carta/Cartone, Vetro, Imballaggi in plastica e alluminio, ecc..) dei rifiuti urbani, dalle utenze domestiche e non domestiche;
 - servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento della frazione secca (residua) dei rifiuti urbani, prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche;
 - servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti della frazione vegetale dei rifiuti urbani, prodotti dalle utenze domestiche;
 - servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti Ingombranti e RAEE dei rifiuti urbani, prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche;
 - b) servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi;
 - c) raccolta degli oli vegetali esausti prodotti da utenze domestiche e non domestiche;
 - d) raccolta degli indumenti dismessi, rifiuti tessili e stracci prodotti da utenze domestiche;
 - e) la gestione ed il presidio di Centri di Raccolta e di Centri del Riuso, con particolare attenzione ai flussi di beni destinabili a riutilizzo e di rifiuti destinabili alla preparazione per il riutilizzo;
 - f) servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero/smaltimento di rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua accessibili. I servizi di raccolta, trasporto e avvio a recupero/smaltimento di particolari rifiuti giacenti sulle strade non elencati nel DM 26/05/2016, quali amianto (codice EER 17 06 05 – materiali di costruzione a base di amianto), guaine bituminose (codice EER 17 03 02 – miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01) e rifiuti a base di cartongesso (codice EER 17 08 02 – materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01) non rientrano fra quelli disciplinati in tale regolamento. Il Gestore potrà occuparsi della rimozione solo a seguito dell'approvazione da parte del Comune del relativo preventivo di spesa.
 - g) servizio di prelievo, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti dalla attività di esumazione o estumulazione svolte nei cimiteri comunali;
 - h) servizio di spazzamento manuale e meccanizzato e raccolta foglie per i luoghi pubblici o adibiti ad uso pubblico per i quali il Comune ha previsto lo svolgimento di tale servizio, comprese le successive attività di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti;
 - i) fornitura dei contenitori necessari alla esecuzione dei servizi. In merito ai sacchi questi saranno distribuiti gratuitamente alle utenze solo nel primo anno, mentre per i periodi successivi il Gestore potrà applicare, in accordo con il Comune una tariffa e/o prevedere altri sistemi di distribuzione, quali ad esempio distributori automatici. Le Utenze potranno utilizzare sacchetti diversi da quelli proposti dal Gestore purché conformi a quelli indicati all'art. 15, comma 3, del presente Regolamento.
 - j) manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori stradali, compreso il relativo lavaggio; viene esclusa la pulizia e la manutenzione dei contenitori (bidoncini) forniti per i servizi di porta a porta o domiciliare perché a carico delle Utenze che li utilizzano.
 - k) verifica e controllo del corretto conferimento differenziato dei rifiuti da parte degli utenti;

- l) l'eventuale attivazione e gestione di un sistema di contabilizzazione e misurazione puntuale del conferimento dei rifiuti da parte delle utenze, per la frazione indifferenziata a trattamento/smaltimento;
 - m) informazione alla cittadinanza sulle modalità di svolgimento del servizio, in sinergia con il Comune;
 - n) segnalare al Comune eventuali casi di mancanza igienico sanitaria qualora riscontrati;
 - o) avvio a recupero delle frazioni differenziate;
 - p) la commercializzazione dei rifiuti differenziati;
 - q) condividere con gli Uffici comunali competenti l'ubicazione dei contenitori stradali in sede fissa, nel rispetto del Codice della Strada e secondo le procedure di autorizzazione della localizzazione dei contenitori allo scopo adottate dal Comune;
 - r) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;
 - s) altri servizi eventualmente specificati dal Gestore e approvati dal Comune.
2. Il Gestore assicura che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità amministrative previste dalle leggi.
 3. Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio pattuito tra il Comune ed il Gestore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e delle disposizioni di cui agli ulteriori atti previsti ed emanati dal Comune.
 4. Al Gestore è fatto obbligo di comunicare al Comune, con frequenza annuale, il peso dei rifiuti raccolti, per ogni singola tipologia e la percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta nel periodo di osservazione e progressivamente nel corso dell'anno solare.
 5. Il Gestore è tenuto a fornire e supportare, in caso di richiesta, l'Amministrazione comunale nella stesura della dichiarazione dei dati di produzione per l'Amministrazione Provinciale, per il Catasto Regionale dei Rifiuti e di ogni altro dato eventualmente richiesto, in relazione ai Rifiuti Urbani, nonché a fornire i dati sul servizio agli Enti di Controllo e di Vigilanza, qualora richiesti.
 6. Il Gestore, attraverso l'espletamento delle attività di raccolta, controllo periodico della qualità, informazione ai cittadini, partecipa al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata.

ART. 12. Obblighi e divieti dei produttori o detentori di rifiuti urbani, di rifiuti speciali, di rifiuti pericolosi e di sostanze escluse.

1. Compete ai produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti urbani comportarsi in accordo a quanto previsto nel presente Regolamento, osservandone le modalità di conferimento e le tempistiche indicate.
2. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nelle modalità stabilite nel presente Regolamento e nei provvedimenti in materia.
3. Per motivi di ordine e decoro urbano, nel caso di raccolta con sistema domiciliare, i contenitori ed i sacchi devono essere esposti secondo le indicazioni fornite dal Gestore, nel rispetto anche degli orari e giorni di raccolta. I contenitori vuoti devono essere ritirati dall'utente non appena effettuato lo svuotamento e comunque entro i limiti indicati nel calendario delle frequenze e secondo l'orario ivi riportato. Eventuali sacchi non raccolti dal Gestore, perché non conformi, andranno comunque ripresi in carico dall'utente.
4. È assolutamente vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo o in qualsiasi altra matrice ambientale, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in altri recipienti. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o immettere rifiuti di

qualsiasi tipo, natura o stato, vige i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde fluviali e lacuali, i laghi, i tombini e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee.

5. È inoltre vietato introdurre, nelle caditoie destinate alla raccolta delle acque meteoriche, qualsiasi rifiuto o sostanza.
6. È vietato, da parte di cittadini non aventi residenza o dimora nel comune, utilizzare i servizi e contenitori del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio comunale, da turisti, visitatori, fruitori di esercizi commerciali, ecc.
7. È vietato, da parte di chiunque, utilizzare cestini gettacarte stradali per usi impropri ed in particolare per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche presenti sul territorio comunale.
8. È vietato imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta, ecc.).
9. È vietato abbandonare su area pubblica o adibita ad uso pubblico volantini pubblicitari e di informazione.
10. È vietata ogni forma di cernita manuale da parte degli utenti o cittadini dei rifiuti conferiti.
11. È vietata ogni forma di combustione dei rifiuti, ad eccezione delle attività di abbruciamento di seguito richiamate, sia in area pubblica sia in area privata; eventuali manifestazioni, tipiche della tradizione locale, in cui vengano bruciati materiali legnosi, devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco con fissazione dei limiti e delle cautele a cui sottostare. Sono ammesse attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti.
12. Ogni utenza è sempre tenuta ad agevolare e comunque a non intralciare, con il proprio comportamento, l'attività degli operatori ecologici adibiti alle diverse attività.
13. I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti speciali, di rifiuti pericolosi o di sostanze escluse dal campo di applicazione dei rifiuti di cui al Testo Unico Ambientale, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti dai flussi dei rifiuti e devono provvedere a proprie spese, alla raccolta, trasporto e smaltimento di detti rifiuti in forma autonoma o attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
14. In caso di inadempienza ai divieti di cui ai precedenti commi, allorché sussistano problematiche igienico-sanitarie o ambientali, o per il semplice ripristino del pubblico decoro, il Funzionario Responsabile procede avverso gli interessati o responsabili secondo le disposizioni di cui all'art. 192 del Testo Unico Ambientale.

TITOLO 2 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

ART. 13. Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi

1. Sul territorio del Comune di Tavoleto è istituita ed è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è garantito in tutto il territorio comunale.
3. In particolare, per i servizi di igiene urbana si considerano come territorio interessato dall'erogazione del servizio le seguenti casistiche a titolo esemplificativo:

- A) le strade e piazze classificate fra le comunali ai sensi della legge 12 febbraio 1958 n. 126 e le nuove strade comunali la cui costruzione viene notificata al Gestore dal Comune;
- B) le strade vicinali classificate di uso pubblico ai sensi della legge 12 febbraio 1958 n. 126;
- C) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché dotate di tutti i seguenti requisiti:
- a) aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.);
 - b) dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - c) dotate di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinatura, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette);
- D) i marciapiedi delle strade sopraelencate;
- E) la viabilità all'interno delle aree a verde recintate quali parchi e giardini;
- F) piste ciclabili e ciclo-pedonali.
4. Si intendono coperti dal pubblico servizio tutti gli edifici situati nel territorio comunale il cui accesso dell'utenza alla strada pubblica è posto entro la distanza di 1.000 metri dal punto di conferimento più vicino (cassonetto, bidone, trespolo, ecc...) predisposto dal Gestore.
 5. Il Regolamento per la gestione della Tariffa prevede agevolazioni tariffarie per le utenze situate oltre le distanze di cui al precedente comma 4.
 6. Successivamente all'approvazione del presente Regolamento eventuali estensioni del servizio di raccolta o le distanze massime di cui ai punti precedenti potranno essere disposte anche con apposita ordinanza dirigenziale, sentito il Gestore del Servizio.
 7. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio, così come definita nei commi precedenti, sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento di Polizia Rurale, organizzandosi in modo poi da conferire correttamente i rifiuti nei cassonetti predisposti dal Gestore.
 8. È ammessa e sostenuta la pratica del compostaggio domestico e lo smaltimento nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica umida dei rifiuti.
 9. Il Comune di Tavoleto stabilisce di adottare il seguente modello di Raccolta Differenziata per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani sul territorio comunale come da allegato 1È previsto anche:
 - un servizio di raccolta degli ingombranti/RAEE/verde a chiamata;
 - l'utilizzo del Centro di Raccolta differenziata più prossimo al territorio comunale .
 10. Si rimanda all'Allegato 1 del presente regolamento per l'individuazione delle zone in cui è stato ripartito il Comune di Tavoleto ai fini della Raccolta differenziata. Sono possibili eventuali aggiornamenti o variazioni delle aree di svolgimento del servizio, anche in seguito a proposte da parte del Gestore, e previa autorizzazione da parte dell'amministrazione, senza necessità di modificare il presente Regolamento con la sola variazione dell'Allegato 1 mediante apposita Deliberazione di Giunta comunale.
 11. Per le utenze non domestiche il servizio e la tipologia dei contenitori saranno tarati, qualora necessario, in funzione delle loro effettive esigenze e necessità a seguito di indagine conoscitiva svolta dal Gestore.
 12. Ai fini del presente regolamento sono da considerarsi contenitori: i cassonetti, bidoni carrellati e non, i secchi o secchielli, i sacchi e comunque qualsiasi oggetto atto al contenimento dei rifiuti di qualsiasi dimensione.
 13. Il modello di raccolta differenziata è meglio descritto nei seguenti articoli.

ART. 14. Norme generali e specifiche per i contenitori dei rifiuti

1. I contenitori, di cui al presente articolo, sono:
 - a. pubblici, se collocati dal Gestore su area di pubblico passaggio o accessibile al pubblico;
 - b. assegnati all'utenza (singola o collettiva), quindi collocabili solo in area privata con esclusione delle fasi di conferimento e raccolta; tali contenitori a loro volta possono essere:
 - riutilizzabili;
 - consumo e a perdere.
2. I contenitori sono resi disponibili all'utenza dal Gestore (in occasione di prima fornitura a tutte le Utenze o in occasione di attivazione di nuovo contratto) e, per le utenze non domestiche, anche in funzione delle specifiche necessità riscontrate.
3. Nell'Allegato 4 si riportano le tipologie di contenitori distribuiti alle varie utenze distinguendo per le diverse frazioni di rifiuti oggetto di raccolta differenziata.

Le tipologie di contenitori potrebbero essere modificate di concerto fra Amministrazione Comunale e Gestore.

Si intende compresa come gratuita la fornitura dei sacchi per il primo anno di attivazione del servizio, mentre per i periodi successivi il Gestore potrà, in accordo con il Comune e con l'assemblea territoriale d'ambito (brevemente ATA), prevedere altri sistemi di distribuzione, quali ad esempio distributori automatici. Le Utenze potranno utilizzare sacchi diversi da quelli proposti dal Gestore purché conformi a quanto previsto dal presente Regolamento.
4. I contenitori assegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza, mentre quelli pubblici sono collocati dal Gestore, previo parere del Servizio di Polizia Locale, sulle aree di pubblico passaggio.
5. I contenitori devono essere collocati, in genere, fuori dalla carreggiata in modo, comunque, da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione, conformemente a quanto previsto dal codice stradale; ove il contenitore venga collocato ai margini della carreggiata, l'area di ubicazione dello stesso deve essere delimitata con apposita segnaletica orizzontale. Inoltre, vanno, ove possibile, rispettati i seguenti divieti di collocazione:
 - entro una distanza di metri cinque dagli incroci;
 - entro la distanza di visibilità (circa metri 2) tenendo conto del senso di marcia presso passi carrabili pubblici o privati;
 - nelle aree di ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi riservati a portatori di handicap e alle fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
6. Le utenze, nel collocamento dei contenitori all'interno delle relative proprie pertinenze, dovranno rispettare le norme applicabili in materia di igiene locale e sanità, nonché adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgere di criticità ed interferenze con le utenze limitrofe.
7. Il Gestore del Servizio ha facoltà di collocare i contenitori, comunque di sua proprietà o ad esso in uso, all'interno delle aree private esclusivamente nei seguenti casi e col consenso del proprietario dell'area stessa:
 - nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile, antieconomica o pericolosa per la circolazione stradale la collocazione di contenitori in area pubblica;
 - nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di utenze non domestiche, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in area pubblica.

8. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
9. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
10. Per quanto attiene ai lavaggi, disinfezioni o ad altri trattamenti per impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria dei contenitori stradali, si rimanda a quanto stabilito nel contratto di servizio fra Gestore e Amministrazione comunale.
11. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.
12. Come previsto dal codice stradale, al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del Gestore gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica: l'accertamento delle infrazioni compete al personale indicato nell'art. 12 del codice stradale e le sanzioni sono quelle specificatamente previste dal codice della strada.
13. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ma sempre che le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali di ristoro e similari quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti, ecc. e dagli ingressi delle farmacie.
14. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previsti e realizzati gli spazi e/o la segnaletica di stazionamento per i cassonetti dei rifiuti urbani, sulla base di standard proposti dal Gestore del Servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti, alla destinazione degli insediamenti da servire ed alle modalità di esecuzione del servizio. A cura dei progettisti delle opere di cui sopra dovrà essere acquisito il preventivo parere del Gestore del Servizio, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.
15. In caso di nuova costruzione, e laddove possibile in caso di ampliamento o modifica degli spazi comuni, all'interno o all'esterno degli edifici, devono essere obbligatoriamente previsti e realizzati, sia nel caso di abitazioni che di uffici, o comunque di utenze produttrici di rifiuti urbani, gli spazi per la sistemazione dei contenitori dei rifiuti, anche sulla base di standard predisposti dal Gestore del Servizio ed approvati dalla Giunta municipale, che devono essere riportati nella documentazione da presentarsi al Comune nell'ambito dei procedimenti previsti dalle normative vigenti.
16. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori stradali è sempre in carico al Gestore, mentre la pulizia e la manutenzione dei contenitori (bidoncini) forniti per i servizi di porta a porta o domiciliare sono a carico delle Utenze che li utilizzano.
17. Gli eventuali contenitori a consumo (tipo sacchi) sono resi disponibili all'utenza secondo le frequenze stabilite dal Gestore, di concerto con l'amministrazione comunale.
18. Per il conferimento dei rifiuti è obbligatorio l'utilizzo dei contenitori previsti per ogni tipologia; essi devono essere mantenuti sempre chiusi, fatti salvi i casi di contenitori senza coperchio/chiusura.
19. Nel caso in cui il contenitore (pubblico o assegnato) venga accidentalmente rotto o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore provvederà alla sua sostituzione previa segnalazione/richiesta da parte dell'utenza e la restituzione/recupero del contenitore danneggiato.
20. Tutti i contenitori ed in particolare quelli assegnati all'utenza, devono essere tenuti con cura e in buono stato, fatta salva la normale usura.

21. Per tutti i contenitori dotati di sistema di riconoscimento è tassativamente escluso l'utilizzo di contenitori di proprietà dell'utenza; negli altri casi è necessario comunque ottenere il consenso preventivo all'utilizzo da parte del Comune/Gestore.
22. In caso di furto dei contenitori assegnati la richiesta di reintegro della fornitura deve essere accompagnata da dichiarazione di sottrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
23. Tutti i contenitori assegnati all'utenza, all'atto della cessazione della posizione tariffaria, devono essere riconsegnati al Comune vuoti e puliti. Per i contenitori carrellati (con ruote) è previsto il servizio di ritiro a cura Gestore, previa richiesta dell'utente.

ART. 15. Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti

1. Le attività di conferimento e di raccolta dei rifiuti dovranno rispettare quanto indicato di seguito.
2. Per ogni tipologia di rifiuto il conferimento dovrà avvenire esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti con le modalità stabilite dal Gestore del Servizio o previste nelle ordinanze Sindacali di attuazione, a cui dovrà essere data adeguata pubblicità. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato depositare i rifiuti di qualunque genere ai lati dello stesso od a terra. Qualora la volumetria del rifiuto conferito risulti superiore al contenitore, tale rifiuto potrà essere portato al Centro di Raccolta differenziata più prossimo al territorio comunale o si potrà richiedere il ritiro come rifiuto ingombrante se rientrante nei casi previsti. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori stabiliti per singola frazione e la raccolta dei sacchi.
3. Per la raccolta dei rifiuti organici devono essere usati esclusivamente sacchi o sacchetti biodegradabili e compostabili certificati conformi alla norma EN13432.
4. I cartoni devono essere conferiti ben piegati e legati in modo da ridurre al minimo l'ingombro.
5. È vietato sbloccare i freni di stazionamento, spostare, ribaltare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore del Servizio.
6. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.
7. È vietato il rovistamento e la cernita dei rifiuti.
8. Nelle zone servite dal servizio di raccolta domiciliare, i rifiuti devono essere conferiti negli orari, nei giorni, e con le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, che dovrà dare adeguata pubblicità e informativa.
9. I rifiuti devono essere conferiti adeguatamente confezionati, utilizzando idonei contenitori, per evitare qualsiasi tipo di dispersione o cattivo odore, e secondo le indicazioni specifiche stabilite dal Gestore del Servizio.
10. È vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.
11. Per i rifiuti ingombranti ed i RAEE è consentito il conferimento dei materiali senza particolari confezionamenti, direttamente presso il Centro di Raccolta differenziata più prossimo al territorio comunale o usufruendo del servizio di prelievo domiciliare, definito nel successivo Titolo 3.
12. Nel caso di raccolta domiciliare, il conferimento di ogni frazione differenziata dovrà avvenire mediante posizionamento su fronte stradale adiacente al civico dell'Utenza; il conferimento deve avvenire secondo gli orari e nei giorni comunicati dal Gestore, senza che ciò possa in alcun modo creare intralcio o pericolo per il transito di pedoni, ciclisti e automezzi, senza causare lo spargimento

di alcuna lordura su suolo pubblico e conferendo i piccoli oggetti taglienti e appuntiti in modo opportunamente protetto.

13. Il posizionamento dei cassonetti, ovvero il collocamento anche temporaneo di bidoni, sacchi o altri rifiuti (ingombranti, Raee etc.) sul marciapiede o sulla sede stradale dovrà essere verificato, per relativa idoneità, dal Servizio di Polizia Locale. Laddove risulti necessario dovrà essere approntata idonea segnaletica orizzontale e/o verticale o definite soluzioni alternative a cura del Comune.
14. Eventuali contenitori non a perdere, assegnati all'utenza, dovranno essere ritirati al più presto possibile dalla sede stradale, dopo lo svuotamento e comunque è fatto divieto di conferire rifiuti prima e dopo il lasso di tempo stabilito.
15. Il Gestore dovrà porre particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati intorno ai contenitori nonché alla rimozione dei rifiuti che dovessero cadere o disperdersi sul suolo pubblico nel corso delle operazioni di raccolta.
16. Al termine della vuotatura, i contenitori devono essere collocati nello stesso sito da cui sono stati prelevati, sulla carreggiata stradale o in ordine sparso sui marciapiedi.
17. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali vengono collocati i contenitori sono tenuti a:
 - I. consentire la collocazione dei contenitori in posizione idonea e protetta.
 - II. collaborare con l'Amministrazione Comunale alla diffusione del materiale informativo sul servizio.
18. Per le utenze non domestiche non sono attivi, in quanto vietato da specifiche normative nazionali, il servizio di raccolta Rifiuti Urbani Pericolosi, RAEE professionali ed imballaggi Terziari per i quali il produttore dovrà provvedere in conto proprio.
19. Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) dovranno essere consegnati presso il Centro di Raccolta dalle sole utenze domestiche; per pile e farmaci anche utilizzando gli specifici contenitori dislocati nel territorio.
20. Gli olii alimentari usati potranno essere conferiti al Centro di Raccolta o nei cassonetti dislocati nel territorio e ad essi dedicati; per le utenze commerciali il Comune può istituire, tramite il Gestore, un apposito giro di raccolta, con adesione volontaria da formalizzarsi tramite apposito modulo.
21. Altre tipologie di rifiuto urbano, come in particolare i tessili, i toner, le vernici e gli accumulatori, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, potranno essere conferite al Centro di Raccolta, nel rispetto degli orari di apertura e tipologie di rifiuti conferibili.
22. Ogni contenitore potrà essere dotato di apposito dispositivo di lettura/identificazione, precaricato con i dati dell'utenza, del tipo di rifiuto contenuto e della volumetria del contenitore, al fine di effettuare la misurazione dei rifiuti conferiti sia per indagini statistiche che per l'applicazione di sistemi tariffari puntuali.
23. Il servizio di raccolta è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Gestore potrà accedere su aree private previo consenso scritto del proprietario e del conduttore/i solo se le aree garantiscono la possibilità di manovra e di accesso (senza chiavi) dei mezzi adibiti al servizio di raccolta.

ART. 16. Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non ammessi nelle frazioni di rifiuto differenziato

1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con il Gestore del Servizio, definisce determinate categorie di rifiuti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia; le modalità del relativo conferimento vengono determinate dal Gestore del Servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale.

2. Il Gestore del Servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
3. La raccolta differenziata può essere organizzata anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti, Ditte private, Cooperative sociali, O.N.L.U.S.
4. Nel caso in cui sia istituita la raccolta differenziata di una specifica tipologia di rifiuto è obbligatorio avvalersi del servizio o delle strutture predisposte per tale raccolta, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero/riciclaggio.
5. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta Rifiuti indifferenziati o con qualsiasi altra modalità non finalizzata a tale raccolta differenziata. È vietato immettere, nei contenitori destinati alla raccolta differenziata di una specifica categoria di rifiuti, materiali diversi da quelli indicati e previsti.
6. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata, devono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana, nei centri di raccolta differenziata o secondo altre modalità di raccolta definite dal Gestore del Servizio.
7. Il Pubblico Gestore, per ogni frazione di rifiuto raccolta in modo differenziato e per la frazione secca (residua) informa in modo dettagliato tutte le utenze coinvolte, nelle forme stabilite di concerto con l'amministrazione comunale, sui rifiuti ammessi e vietati e sulle norme per il conferimento dei rifiuti nei diversi contenitori. Gli utenti sono obbligati a rispettare le indicazioni di differenziazione previste e comunicate dal Gestore. Dato atto della continua evoluzione, sia dei materiali che residuano da processi umani e da processi produttivi, sia delle tecniche di riciclaggio, il Consiglio Comunale dà mandato al Funzionario Responsabile, con proprio atto, di garantire l'aggiornamento di tale informativa, le cui variazioni saranno rese note alla Cittadinanza.

ART. 17. Norme generali per la raccolta dei rifiuti vegetali proveniente da attività di manutenzione del verde (su aree pubbliche e private)

1. I rifiuti vegetali (EER 20 02 01) - costituiti da sfalci, potature, foglie ed altri residui vegetali, sono rifiuti urbani qualora:
 - a) prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde pubblico (art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 5);
 - b) prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde privato, posta in essere da utenti privati ("fai da te").
2. Sono speciali, e quindi non compresi nelle attività disciplinate dal presente Regolamento, i rifiuti prodotti nell'ambito di un'attività di manutenzione del verde privato, posta in essere da un'impresa, non risultando l'attività in questione ricompresa tra quelle individuate nell'Allegato *L-quinquies* (parte IV, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
3. I rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione del verde pubblico sono raccolti a cura del Gestore presso il luogo di produzione, o presso altra area adibita a tale scopo dal Comune.
4. I rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree private sono raccolti secondo quanto indicato al successivo art. 34 del presente Regolamento.

ART. 18. Cestini portarifiuti

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, il Gestore del Servizio o, per le aree verdi il soggetto individuato dal Comune, provvedono, secondo le modalità

e alle condizioni stabilite nel contratto di servizio, ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.

2. Tali contenitori sono destinati alla raccolta di rifiuti prodotti in maniera estemporanea nell'ambito degli spazi pubblici e pertanto non vi devono essere conferiti rifiuti di qualsiasi altro tipo quali ad esempio i rifiuti urbani prodotti all'interno dei locali delle utenze.
3. I contenitori non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. È vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune o dal Gestore del Servizio.
4. Qualora vengano realizzate sul territorio cittadino opere urbanistiche a scomuto che prevedano il posizionamento di contenitori e cestini portarifiuti, le tipologie delle attrezzature dovranno essere concordate con il Gestore del servizio.

ART. 19. Centro di Raccolta, modalità di gestione e funzionamento

1. Gli utenti del Comune di Tavoleto possono usufruire del Centro di Raccolta differenziata più prossimo al territorio comunale.
2. Il Centro per la raccolta differenziata è un'area realizzata ed autorizzata secondo le modalità previste dalla D.M. 8 aprile 2008 ed è destinata ad accumulare, stoccare, valorizzare e avviare a recupero/smaltimento le singole frazioni merceologiche ottenute dal conferimento diretto e differenziato da parte delle utenze domestiche, non domestiche, del Gestore, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
3. All'interno del Centro di Raccolta sono definiti, e quindi delimitati, gli spazi in cui è consentito l'accesso all'utenza e le modalità/accessibilità per il conferimento dei rifiuti, al fine di garantire accumuli di materiali omogenei e la sicurezza degli utenti.
4. All'ingresso del Centro di Raccolta sono esposte le norme di rispetto e fruizione, gli obblighi ed i divieti a cui tutti si devono attenere.
5. È fatto divieto a chiunque di accedere e conferire rifiuti negli orari di chiusura, salvo personale autorizzato.
6. Il Centro di Raccolta (comunale o intercomunale) viene custodito e presidiato dal Soggetto Gestore, negli orari di apertura, al fine di:
 - a. evitare l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - b. evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
 - c. minimizzare il conferimento da parte degli utenti nel contenitore degli Ingombranti, favorendo quanto più possibile il conferimento differenziato dei rifiuti portati al centro di raccolta;
 - d. evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori ed a quant'altro presente;
 - e. sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti.
 - f. aiutare ad immettere nei contenitori i rifiuti particolarmente voluminosi e/o pesanti, qualora l'utenza ne faccia espressa richiesta;
 - g. curare la pulizia delle aree circostanti i contenitori ed i cassoni di raccolta, e del Centro di Raccolta in genere, assicurando che siano mantenute in ogni frangente le migliori condizioni igienico sanitarie possibili;
7. Il personale addetto alla gestione dovrà inoltre:

- a. compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti nei casi previsti dalla legge;
 - b. redigere consuntivi periodici in cui vengano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati per l'avvio a riciclo dal Centro di Raccolta;
 - c. segnalare agli uffici comunali competenti ogni violazione del regolamento;
 - d. segnalare agli uffici competenti ogni disfunzione venga rilevata, sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi;
 - e. coordinare tutte le operazioni di svuotamento dei contenitori.
8. È fatto espresso divieto di:
- a. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente;
 - b. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area del Centro di Raccolta;
 - c. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nel Centro di Raccolta;
 - d. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
 - e. effettuare l'asporto e qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.
9. Tutti gli utenti del centro devono rispettare quanto indicato dal regolamento di conduzione del centro stesso.

ART. 20. Centri del riuso

1. I centri per il riuso sono aree di scambio presidiate, all'interno delle quali i cittadini possono conferire oggetti usati, in buon stato di conservazione e dotati di un valore di mercato, da destinare ad un loro successivo riutilizzo e pertanto, in quanto non rifiuti, non destinati al recupero/smaltimento.
2. Tali centri possono essere ubicati in prossimità dei Centri di Raccolta e ad essi funzionalmente e strutturalmente collegati, ma fisicamente separati.
3. I centri per il riuso sono affidati a soggetti diversi dal Gestore che, identificati e selezionati dal Comune, saranno responsabili di tutte le attività svolte all'interno.
4. I materiali conferiti sono selezionati dagli addetti dell'area, per individuare i beni destinati al riuso, che sono conservati e messi a disposizione della cittadinanza, ed i beni non più riattabili e quindi destinati al Centro di raccolta come rifiuti urbani.
5. Con il conferimento gli utenti rinunciano al possesso dei materiali consegnati che sono immessi pertanto nella piena disponibilità del Centro per il riuso.
6. Decorso un congruo periodo senza che alcun utente abbia manifestato interesse per un oggetto conferito all'area di scambio, il personale addetto può consegnare tale oggetto al Centro di raccolta per il recupero o lo smaltimento.

ART. 21. Pesatura e trasporto dei rifiuti

1. Il Gestore provvede alla definizione del primo peso dei rifiuti raccolti sul territorio comunale a mezzo di pesa pubblica o al momento del conferimento presso gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento, intermedio e/o finale, provvisti di impianto di pesatura a norma e comunque al primo scarico del mezzo adibito alla raccolta. Qualora non sia possibile l'esecuzione della prima pesatura, ad esempio per la mancanza di uno strumento metrico dedicato alla determinazione del peso, il Gestore può prendere a riferimento la pesatura finale effettuata negli impianti di recupero e/o smaltimento.
2. Qualora la raccolta dei rifiuti venga effettuata in forma sovracomunale, congiuntamente ad altri Comuni, sarà cura del soggetto Gestore mettere in atto le necessarie operazioni di pesatura parziale

del carico, in maniera sistematica e/o periodica a campione, al fine di attribuire e registrare correttamente il quantitativo relativo ad ogni singolo comune.

3. Il Gestore è tenuto a verificare che gli strumenti di pesatura di sua competenza siano tarati periodicamente al fine di garantire l'attendibilità delle misure. La frequenza di taratura è stabilita in base a quanto raccomandato dal fabbricante, dalle normative di riferimento ed in base alle modalità di impiego dello strumento ed ai risultati delle precedenti tarature.
4. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 178 del Testo Unico Ambientale e le condizioni contrattualmente definite.
5. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono conformarsi alle norme di circolazione vigenti sul territorio e dettate dal Codice della Strada, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda fila, ecc.).
6. Tutti i rifiuti raccolti secondo le modalità stabilite sono trasportati e conferiti ad impianti idoneamente autorizzati, a cura del Gestore, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

ART. 22. Attivazione di servizi sperimentali ai fini della verifica della funzionalità di materiali o prodotti nuovi o per finalità conoscitive e statistiche.

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, anche in ambiti territoriali delimitati o per specifiche categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti, sia di ottimizzazione del recupero di materia o energia, nonché per la sperimentazione di materiali e tecniche di raccolta innovative anche in ottica del miglioramento dei sistemi di misurazione della produzione dei rifiuti da parte dell'utenza.

TITOLO 3 - LE RACCOLTE DELLE SINGOLE FRAZIONI

ART. 23. Definizione delle modalità e delle frequenze di raccolta.

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 205 comma 1 del D. Lgs 152/06 viene attivata la raccolta differenziata di molteplici frazioni di rifiuto urbano, sia se prodotti delle utenze domestiche che non domestiche.
2. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal Gestore del Servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale.
3. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata di tali frazioni vengono definiti dal Gestore del Servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale. Questi potrebbero essere modificati in seguito a sopraggiunte esigenze evidenziate dalla Amministrazione comunale o su suggerimento del Gestore. Le modifiche dovranno essere approvate dal Comune e ne dovrà essere data adeguata informativa a tutti gli utenti coinvolti.
4. Le norme relative alla raccolta nelle zone servite sono stabilite dal Gestore del Servizio in accordo con il Comune.

5. Nell'Allegato 2 viene riportata per ogni frazione oggetto di raccolta differenziata la tipologia di raccolta attivata, le relative frequenze di raccolta e le tipologie di contenitori che il Gestore deve distribuire alle varie utenze.
6. Sono possibili modifiche, su proposta del Gestore e dopo approvazione da parte del Comune. Le frequenze minime garantite potranno essere modificate in accordo con il Gestore del Servizio.
7. I rifiuti urbani da utenza domestica o non domestica, possono essere conferiti presso il Centro di Raccolta differenziata, nei giorni e negli orari in cui lo stesso è aperto. Al momento dell'accesso all'utenza non domestica è richiesto di dimostrare l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti.
8. Le capacità minime dei contenitori assicurate all'utenza sono congrue alle normali esigenze del servizio, in relazione alle entità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire, ed alle frequenze operative.
9. Gli orari di effettuazione del servizio possono essere antimeridiani, pomeridiani o notturni, con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento o al trattamento/recupero.
10. È vietata e punita l'esposizione dei rifiuti al di fuori degli orari e dei giorni stabiliti.
11. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dal Gestore del Servizio, previo accordo con l'Amministrazione Comunale in occasione di festività infrasettimanali doppie o triple predisponendo e garantendo i servizi minimi indispensabili.
12. I rifiuti raccolti verranno trasportati dal Gestore ad impianti di recupero e/o trattamento; gli imballaggi verranno indirizzati a impianti di riciclaggio autorizzati e convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del D. Lgs n. 152/06.

ART. 24. Frazione Organica dei Rifiuti Urbani.

1. La frazione organica umida (così come definita all'art. 7, comma 1) è raccolta separatamente con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati conformi alla norma UNI EN 13432:2002.
2. I contenitori utilizzati per la raccolta dovranno essere tali da non permettere il rovistamento da parte degli animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi non dovranno inoltre permettere lo scolo di liquami.
3. Negli appositi contenitori devono essere inseriti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione umida (avanzi di cibo quali bucce di frutta e verdura, ossa, pesce, pasta, riso, filtri di caffè e di tè, gusci di uova, etc., tovaglioli e fazzoletti di carta, fiori recisi se in piccole quantità) senza scarti di plastiche, metalli, inerti, pile, batterie, farmaci o altri rifiuti non compostabili.
4. Ove attiva la modalità di raccolta stradale il rifiuto deve essere conferito nei contenitori dedicati, dopo averlo chiuso in un sacchetto biodegradabile e compostabile certificato.
5. In caso di raccolta domiciliare i rifiuti appartenenti alla frazione umida vengono raccolti a seguito dell'esposizione del bidoncino (oppure bidone per le utenze non domestiche e/o condominiali) fornito a ciascuna utenza dal Gestore.
6. I rifiuti umidi così raccolti verranno trasportati dal Gestore ad impianti autorizzati ad attività di recupero.

ART. 25. Carta e cartone.

1. Carta e cartone è la frazione conferita in modo differenziato costituita da giornali, riviste, libri, quaderni, confezioni ed imballi di cartone, imballi in tetrapak.

2. Ove attiva la modalità di raccolta stradale il rifiuto deve essere conferito nei contenitori dedicati, avendo cura di ridurre il volume.
3. In caso di raccolta domiciliare, il bidone da 40 litri (o di capacità superiore per le utenze non domestiche e/o condominiali) fornito dal Gestore deve essere conferito a cura del produttore a bordo strada nei giorni, negli orari e secondo le modalità definite.
4. È vietato utilizzare buste o sacchi di plastica per il conferimento della carta.
5. La carta raccolta verrà conferita a impianti di riciclaggio autorizzati e convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del D. Lgs n. 152/06 o in alternativa conferito a impianti di recupero in regime di libero mercato.

ART. 26. Vetro

1. Il vetro è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie, vasi e vasetti per alimenti, barattoli, fialette, contenitori in vetro in generale.
2. Ove attiva la modalità di raccolta stradale il rifiuto deve essere conferito nei contenitori dedicati, dopo aver rimosso l'eventuale involucro o tappo di materiale diverso.
3. In caso di raccolta domiciliare il rifiuto deve essere esposto nelle giornate previste per la raccolta, utilizzando gli appositi bidoni (generalmente carrellati per le utenze non domestiche: esercizi pubblici, bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, mense, ecc..) secondo le modalità definite dal Gestore.
4. Il vetro raccolto verrà conferito a impianti di riciclaggio autorizzati e convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del D. Lgs n. 152/06.

ART. 27. Multimateriale leggero (plastica, alluminio e banda stagnata)

1. La raccolta del multimateriale leggero riguarda gli imballaggi in plastica, alimentari e non alimentari, quali bottiglie, flaconi, vaschette, sacchetti, polistirolo, pellicole, film etc. unitamente a contenitori e materiali realizzati in alluminio (fogli in alluminio, lattine bibite, etc) e banda stagnata (lattine pelati, fagioli, cibo per animali etc.).
2. Ove attiva la modalità di raccolta stradale il rifiuto deve essere conferito nei contenitori dedicati.
3. In caso di raccolta domiciliare il rifiuto deve essere esposto nelle giornate previste per la raccolta, avendo cura di chiuderlo accuratamente all'interno di un sacco, oppure, prevalentemente nel caso di utenze non domestiche e/o condominiali, utilizzando gli appositi bidoni forniti dal Gestore.
4. I contenitori per liquidi, prima del loro conferimento, devono ove possibile essere schiacciati al fine di ridurre l'ingombro volumetrico.
5. Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati ed a impianti di riciclaggio autorizzati e convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del D. Lgs n. 152/06.

ART. 28. Legno

1. Il legno è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da imballaggi in legno quali pallets, casse o cassette per alimenti, o beni durevoli quali mobili, porte, infissi e serramenti in genere.
2. Il conferimento di questa frazione di rifiuto deve avvenire mediante consegna diretta da parte dell'utente presso il centro di raccolta differenziata.
3. In caso di materiali di ampia volumetria è possibile utilizzare il servizio previsto per la raccolta a domicilio su appuntamento disciplinata al successivo art. 33 del presente Regolamento.

ART. 29. Metallo

1. Il metallo è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da reti metalliche, ferrivecchi, tubi e telai, pentole, latte e lattine per alimenti, scaffalature e armadi.
2. Quando le dimensioni del materiale lo consentono, il rifiuto deve essere conferito, insieme alla plastica, secondo le regole ordinarie di cui all'art. 27 del presente Regolamento.
3. In caso di materiali di ampia volumetria il conferimento di questa frazione di rifiuto deve avvenire mediante consegna diretta da parte dell'utente presso il centro di raccolta differenziata, oppure avvalendosi del servizio previsto per la raccolta a domicilio su appuntamento, disciplinata al successivo art. 33 del presente Regolamento.

ART. 30. Indumenti usati

1. Viene garantito un servizio di raccolta differenziata di tali rifiuti su tutto il territorio comunale da effettuarsi mediante il posizionamento di contenitori metallici stradali, del volume di circa 2 mc, la cui distribuzione sul territorio dovrà essere determinata in base all'ubicazione delle utenze.
2. I contenitori dovranno essere dotati di tramoggia di caricamento, tipo anti-intrusione e anti soffocamento.
3. Gli utenti potranno conferire gli indumenti usati, ma riutilizzabili, presso i contenitori dislocati sul territorio a cura di ditte specializzate con cui l'Amministrazione Comunale (o il pubblico Gestore) abbia stipulato apposite convenzioni. Lo stesso bene, se in buone condizioni, potrà essere conferito anche presso il Centro del RIUSO.
4. La vuotatura e la manutenzione di detti contenitori sono a carico della ditta specializzata che diventerà proprietaria dei materiali conferiti.

ART. 31. Oli vegetali

1. L'olio vegetale è la frazione differenziata costituita dagli oli alimentari da cucina, da frittura o utilizzati per conservare gli alimenti.
2. Viene garantito un servizio di raccolta differenziata di tali rifiuti su tutto il territorio comunale, mediante contenitori posizionati su strada, a cura del Gestore, o nel Centro di Raccolta Differenziata.
3. Gli utenti potranno conferire l'olio vegetale direttamente in tali contenitori, raccogliendo l'olio a freddo in bottiglie ben chiuse.
4. La vuotatura e la manutenzione di detti contenitori sono a carico del Gestore.
5. Gli oli vegetali raccolti saranno conferiti ad impianti autorizzati favorendo le operazioni di rigenerazione.

ART. 32. Frazione secca (o residua) o rifiuto solido urbano indifferenziato.

1. Frazione secca (o residua) o rifiuto solido urbano indifferenziato è tutto il materiale non ulteriormente differenziabile, si ottiene per differenza dopo aver effettuato le separazioni merceologiche oggetto di Raccolta Differenziata.
2. I rifiuti urbani provenienti dalla frazione secca residua vengono raccolti tramite un servizio di raccolta porta a porta integrale sia per le utenze domestiche che per le non domestiche, esponendo su strada il bidoncino da 40 lt (o il bidone di più grandi dimensioni per le utenze non domestiche e/o condominiali), fornito dal Gestore.
3. I rifiuti raccolti verranno trasportati dal Gestore all'impianto di Trattamento previsto.

ART. 33. Rifiuti ingombranti/RAEE.

1. Per Rifiuti Ingombranti si intendono quei rifiuti costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che, per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori per la raccolta della frazione indifferenziata. A titolo esemplificativo i rifiuti ingombranti sono: armadi, tavoli, mobili, divani, poltrone, sedie, materassi, reti e strutture dei letti, giocattoli voluminosi, biciclette, zaini e valigie ecc...
2. Per Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) si intendono quei rifiuti da apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua. Sono compresi tra i RAEE i grandi elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie, forni, frigoriferi, congelatori ecc), piccoli elettrodomestici (aspirapolveri, ferri da stiro, friggitorici, tostapane ecc.), apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (stampanti, pc., telefoni ecc.), apparecchiature di consumo (radio, tv, fotocamere, strumenti musicali, amplificatori ecc.) e pannelli fotovoltaici, apparecchiature di illuminazione, strumenti elettrici ed elettronici, giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport, dispositivi medici, strumenti di monitoraggio e di controllo, distributori automatici.
3. I rifiuti urbani ingombranti ed i RAEE non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sul suolo pubblico od a lato dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.
4. I RAEE così come previsto dal D. Lgs. 49/2014, devono essere gestiti dai detentori finali con le seguenti modalità alternative tra loro:
 - consegna gratuita dell'apparecchiatura usata ad un distributore, secondo le indicazioni dell'art 11 del D. Lgs. 49/2014,;
 - conferimento diretto al Centro di Raccolta differenziata più prossimo al territorio comunale
 - conferimento al Gestore del Servizio con servizio a domicilio su appuntamento.
5. È vietato conferire i RAEE con modalità diverse da quelle previste.
6. Il conferimento dei rifiuti ingombranti deve avvenire mediante consegna diretta da parte dell'utente presso il centro di raccolta differenziata.
7. È previsto anche un servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti e/o RAEE. Il servizio è a chiamata previa prenotazione e avviene con ritiro al piano strada in area facilmente accessibile. Non sono possibili ritiri al piano.
8. Per le utenze domestiche il servizio è gratuito per raccolte entro i limiti quantitativi e di frequenza indicati nella Carta della qualità dei Servizi di gestione dei rifiuti urbani approvata dall'ATA Rifiuti n.1 Pesaro e Urbino. Per la stima dei limiti quantitativi si fa riferimento all' Allegato 3 del presente Regolamento. Per quantità o frequenze superiori è previsto il pagamento di un corrispettivo stabilito dal Comune in accordo con il Gestore.
9. Il rifiuto dovrà essere posizionato su piano stradale e in un'area facilmente accessibile. Non sono possibili ritiri al piano.
10. Per le utenze non domestiche il servizio è sempre a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Comune in accordo con il Gestore e variabili in base ai quantitativi conferiti

11. I rifiuti ingombranti (mobili, sedie, divani, materassi ecc.) dopo la raccolta vengono preliminarmente separati per frazioni merceologiche al fine di selezionare le parti in ferro, legno od altra frazione che può esser avviata a recupero, dalla frazione non recuperabile da avviare a smaltimento.
12. Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclaggio/recupero o smaltimento autorizzati.

ART. 34. Rifiuti da manutenzione del verde privato.

1. I rifiuti urbani derivanti dalle attività di manutenzione del verde effettuata direttamente dalle utenze domestiche devono essere gestiti nel rispetto dei sistemi di raccolta previsti dal presente Regolamento e non devono essere abbandonati sul suolo pubblico od a lato dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.
2. Ove attiva la modalità di raccolta stradale il rifiuto deve essere conferito nei contenitori dedicati.
3. In caso di raccolta domiciliare i rifiuti dovranno essere inseriti nei contenitori preventivamente assegnati alle utenze. I contenitori dovranno essere esposti su area pubblica nelle giornate previste per la raccolta (secondo un calendario definito per il periodo marzo-ottobre). Non dovranno essere lasciati rifiuti al di fuori dei contenitori dedicati.
4. E' sempre possibile effettuare il conferimento presso il Centro di Raccolta Differenziata, nel rispetto dei limiti di capacità del singolo Centro.
5. È previsto anche un servizio di ritiro a domicilio per le utenze domestiche e non domestiche, secondo le condizioni di cui all'Allegato 3. Il servizio è a chiamata previa prenotazione e avviene con ritiro al piano strada in area facilmente accessibile. Per agevolare le operazioni di raccolta i rifiuti devono essere raggruppati in fascine oppure chiusi in sacchi.
6. Per le utenze domestiche il servizio è gratuito per raccolte entro i limiti quantitativi e di frequenza indicati nell'Allegato 3 del presente Regolamento. Per quantità o frequenze superiori è previsto il pagamento di un corrispettivo stabilito dal Comune in accordo con il Gestore.
7. È vietato conferire tali rifiuti con modalità diverse da quelle previste.
8. Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati.

ART. 35. Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati

1. La raccolta viene effettuata mediante il conferimento diretto da parte dell'utente in appositi contenitori dislocati all'interno od in prossimità delle farmacie e dei presidi medici esistenti sul territorio o altra area individuata dal Comune.
2. È altresì possibile conferire tali rifiuti in apposito contenitore posizionato presso il Centro di Raccolta.
3. È a carico del Gestore la fornitura di contenitori idonei alla raccolta di tali rifiuti. È inoltre a suo carico la manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori.
4. Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclaggio/recupero o smaltimento autorizzati.

ART. 36. Lampade a scarica (neon) e tubi catodici

1. La raccolta separata di tali rifiuti avviene solo tramite il conferimento diretto in appositi contenitori contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso il Centro di Raccolta.
2. È vietato il loro conferimento nei contenitori del vetro.
3. Il materiale raccolto verrà inviato ad impianti di trattamento autorizzati.

ART. 37. Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti da utenze domestiche e non domestiche

1. La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in apposito contenitore, contrassegnato secondo quanto disposto dalla normativa vigente e posizionato presso il Centro di Raccolta.
2. Le utenze non domestiche, produttrici di rifiuti urbani rientrati in questa categoria, hanno la facoltà di richiedere l'attivazione di un servizio dedicato che prevede la consegna di un contenitore per la raccolta il cui svuotamento è a carico del Gestore o di soggetto da esso delegato.
3. Il materiale raccolto verrà inviato ad impianti di trattamento autorizzati.

ART. 38. Oli minerali usati, da utenze domestiche

1. La raccolta degli oli minerali usati prodotti dalle utenze domestiche avviene tramite conferimento diretto in apposito contenitore posizionato presso il Centro di Raccolta.
2. È esclusa da tale regolamento la gestione di oli minerali provenienti da utenze non domestiche.

ART. 39. Altri rifiuti urbani pericolosi

1. Tutti gli altri rifiuti urbani pericolosi di origine domestica devono essere conferiti solamente in appositi contenitori presso il Centro di Raccolta Differenziata indicato dal Gestore.
2. Essi possono essere ricondotti alle seguenti tipologie:
 - a) batterie e pile;
 - b) batterie per autotrazione;
 - c) solventi, acidi, sostanze alcaline, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio, vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose, detergenti contenenti sostanze pericolose, legno contenente sostanze pericolose, qualsiasi contenitore di prodotti classificati come pericolosi.
3. È vietato conferire tali rifiuti con modalità diverse da quelle previste.
4. Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclaggio/recupero o smaltimento autorizzati.

ART. 40. Modalità di conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

1. Tali rifiuti rientrano fra quelli previsti nell'art. 10 del presente Regolamento.
2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere. Vengono fatte salve le disposizioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
4. Tali imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale, posti in area recintata e dotati della scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni".
5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006.
6. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).

7. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti costituiti da assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura e avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
8. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del D. Lgs n. 152 del 2006 e s.m.i., oppure avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
9. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui al comma precedente.

ART. 41. Rifiuti inerti

1. I rifiuti provenienti da attività di costruzione o demolizione sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b)sexies e devono essere conferiti presso impianti di recupero e/o smaltimento dedicati.
2. .
3. Gli stessi non possono pertanto essere conferiti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani.
4. Possono accedere al centro di raccolta comunale solo se in piccole quantità e se conferiti direttamente dall'utente della civile abitazione interessata dai lavori di costruzione e demolizione. Il conferimento non è consentito alle utenze non domestiche.

ART. 42. Raccolte differenziate presso il Centro di Raccolta

1. Presso il Centro di Raccolta possono essere conferiti i rifiuti di cui al Dm 08/04/2008, nel rispetto delle modalità gestionali dettate da tale decreto e nel rispetto del regolamento di conduzione predisposto dal Gestore stesso e nei giorni e orari di apertura dello stesso.
2. Tutti i rifiuti conferiti nel Centro verranno inviati, a cura del Gestore, ad impianti di riciclaggio, recupero e/o smaltimento autorizzati.

TITOLO 4 – DIRITTI DEGLI UTENTI

ART. 43. Carta dei servizi

1. I diritti degli utenti sono garantiti dalla Carta della qualità dei Servizi di Gestione dei Rifiuti Urbani adottata dal Comune secondo quanto stabilito dalla delibera n. 15 del 18 gennaio 2022 e s.m.i. di ARERA (Autorità di Regolazione Energia e Ambiente).
2. Il documento è disponibile per la consultazione sul sito internet del Gestore.

ART. 44. Rapporti con utenti/informazione

1. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
2. Il Comune, promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, educative e partecipative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi.
3. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, il Gestore del servizio, in sinergia col Comune è tenuto, con le modalità più appropriate:

- a. a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - b. a realizzare campagne di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate e in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - c. ad istituire un servizio di assistenza clienti;
 - d. a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni con frequenza annuale.
4. Il Consiglio Comunale è informato annualmente sullo stato di attuazione dei servizi erogati, sui problemi emersi, sulle soluzioni adottate e percorribili.
 5. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di gestione integrata anche finalizzate all'aumento della qualità e della purezza dei materiali avviati a recupero di materia ed alla prevenzione nella produzione dei rifiuti.
 6. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e consente, a tal fine, ai residenti o proprietari degli immobili di provvedere allo spazzamento e alla pulizia dei marciapiedi o delle aree attigue agli stessi con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.
 7. Le associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore, i Cittadini sono chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione. Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

ART. 45. Volontariato sociale

1. Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni che si ispirano a scopi caritatevoli, sociali, ambientali, e che operano senza fini di lucro esercitando attività di volontariato e no-profit.
2. Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni di cui al precedente comma concordino, su indicazione e nel rispetto degli orientamenti dell'Amministrazione Comunale, gli ambiti in cui sono autorizzate ad intervenire e le modalità di intervento.
3. I soggetti di cui al comma 1 vengono autorizzati senza pregiudizio di carattere religioso, politico o etnico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti simili della raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.
4. I principi gestionali cui devono attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:
 - arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
 - osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;

- in ogni caso astenersi dalle attività di trasporto dei rifiuti raccolti, richiedendo, con congruo preavviso, l'intervento del Gestore;
 - non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene urbana.
5. Le iniziative svolte dalle associazioni di cui al comma 1 non devono, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi effettuati dal soggetto gestore.

TITOLO 5 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 46. Spazzamento: realizzazione del servizio e frequenze di intervento

1. Le modalità e i tempi per l'attuazione del servizio di spazzamento su suolo pubblico sono stabilite dall'Amministrazione Comunale, eventualmente in accordo con il Gestore incaricato e le relative frequenze sono indicate all'Allegato 5 del presente Regolamento.
2. Il servizio di gestione delle attività di spazzamento è garantito con frequenze diverse su:
 - a) strade e piazze classificate di livello comunale;
 - b) tratti urbani di strade provinciali e statali con particolare riguardo ai tratti in cui siano presenti edifici civili o produttivi;
 - c) strade vicinali classificate di uso pubblico purché pavimentate;
 - d) strade private soggette ad uso pubblico purché presentino i seguenti requisiti:
 - I. siano permanentemente aperte al pubblico transito;
 - II. non vi sia la presenza di installazioni che lascino presagire possibili limitazioni al pubblico transito;
 - III. siano dotate di pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - IV. siano dotate di un sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane;
 - e) le piste ciclabili urbane non comprese all'interno delle aree verdi;
 - f) i marciapiedi di tutte le strade sopra indicate;
 - g) zone di pubblico passaggio in aree adibite a verde pubblico.
3. Il servizio è svolto nelle aree comunali con diversa destinazione urbanistica, in modo da garantire livelli di pulizia adeguati connessi alla diversa fruibilità ed alla presenza di persone.
4. Lo spazzamento delle superfici pavimentate, in relazione alle caratteristiche di ogni singola area, è effettuato manualmente con idonea attrezzatura e/o mediante idonee macchine operatrici.
5. Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.
6. Il Comune può prevedere la presenza dei cestini gettacarte/posacenere in tutte le zone ad alta frequentazione e passaggio, nei giardini pubblici ed all'ingresso/uscita di monumenti, musei e palazzi storici per i quali sia possibile la visita.
7. Il Funzionario Responsabile prevede modalità e frequenze di intervento idonee al fine di garantire il normale decoro del territorio ed individua la collocazione di cestini stradali nel rispetto dei principi di cui presente regolamento.
8. Eventuali servizi di spazzamento effettuati con frequenze maggiori di quelle previste all'Allegato 5 o nel caso di eventi imprevedibili ed imprevisti (quali in seguito a fenomeni meteorologici eccezionali, manifestazioni popolari o altri avvenimenti straordinari) potranno essere eseguiti dal Gestore solo dopo approvazione da parte del Comune dei costi aggiuntivi proposti dal Gestore.

9. Il servizio di pulizia e sgombero rifiuti non è dovuto in aree gestite da Enti diversi dal Comune, quali rive dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché dei cigli stradali.
10. Le siringhe abbandonate su strade o aree in uso pubblico o aperte al pubblico sono raccolte da personale dotato di idonei strumenti tali da evitare rischi di contagio ed infezione, depositate in contenitori idonei e smaltite presso un impianto di termodistruzione autorizzato.

ART. 47. Pulizia dei rifiuti sulle sponde dei corsi d'acqua e di quelli dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. Il servizio di pulizia, raccolta e trattamento dei rifiuti effettuato sulle sponde di corsi d'acqua, nonché delle scarpate di strade di proprietà di altri enti, è a carico dei soggetti competenti.
2. Le aree ad uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi occupanti, conduttori o possessori e costantemente libere da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, e da crescita vegetale incontrollata, al fine di evitare il proliferare di randagismo ed a tutela degli aspetti igienico sanitari.
3. A tale scopo essi devono provvedere, nei casi in cui risulti necessario, a realizzare recinzioni, canali di scolo o ogni altra opera ritenuta utile al fine di evitare l'inquinamento o l'impaludamento di dette aree, curandone successivamente la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
4. Qualora l'accumulo di rifiuti o l'impaludamento risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere, entro congruo termine, alle sistemazioni necessarie.
5. Trascorso inutilmente detto termine il Sindaco emana ordinanza, in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

ART. 48. Pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico interessate da mercati, sagre, fiere, manifestazioni, feste e mercatini all'aperto

1. In occasione di mercati, sagre, fiere, manifestazioni, feste e mercatini all'aperto il Comune concorda con il Gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di pulizia dell'area interessata e raccolta dei rifiuti. Il servizio deve essere svolto con particolare attenzione alla minimizzazione dei rifiuti prodotti, alla massimizzazione della efficienza dei servizi di raccolta differenziata ed alla efficace pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico interessate (anche tramite il servizio di spazzamento meccanizzato e manuale).
2. Tutti i soggetti interessati verranno debitamente informati sulle modalità di svolgimento dei servizi dedicati.
3. Gli occupanti, a qualsiasi titolo, di aree di vendita ambulante, anche nei mercati all'ingrosso o al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto dei banchi di vendita e le relative adiacenze, anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, provenienti dalla attività esercitata.
4. I rifiuti devono essere differenziati come prescritto dalla presente regolamentazione e secondo le indicazioni ricevute dal Comune o dal Gestore e conferiti distintamente presso i contenitori messi a loro disposizione dal Gestore.
5. La raccolta deve avvenire con continuità nell'arco di tutto l'orario di apertura dell'esercizio affinché i rifiuti non si disperdano. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita e libera da ingombri al fine di consentire le operazioni di pulizia da parte del Gestore del servizio, entro sessanta minuti

dall'orario di chiusura. In ogni caso l'area deve risultare pulita prima che l'operatore di mercato si allontani dal posto assegnato.

6. In occasione di mercati periodici, fiere e manifestazioni varie autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore e/o comunque il responsabile della manifestazione, comprese quelle patrocinate dal Comune, deve sempre concordare con il Gestore del Servizio le modalità di raccolta e sostenerne i relativi costi aggiuntivi, se non compresi fra quelli disciplinati nel contratto di gestione dei servizi di igiene urbana o se non diversamente stabilito dal Comune. Nel corso delle manifestazioni di cui al presente comma vigono anche le disposizioni di cui ai commi precedenti.
7. Nell'allegato 6 vengono elencati mercati, sagre, fiere, manifestazioni, feste e mercatini all'aperto previsti attualmente nel Comune di Tavoletto.

ART. 49. Pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici o negozi, spettacoli viaggianti e per manifestazioni su aree pubbliche o private

1. I gestori di esercizi pubblici o negozi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico devono mantenere pulito il suolo al di sotto degli arredi/attrezzature di vendita o sosta e nelle immediate adiacenze (es. fronte/accessi), anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura provenienti dalla attività esercitata e gestendoli secondo le modalità prescritte dal presente regolamento. Durante l'esercizio dell'attività nonché al termine della stessa, il Gestore dell'attività deve adoperarsi affinché venga evitata la dispersione dei rifiuti e deve lasciare pulita l'area prima di allontanarsi dall'esercizio.
2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti o luna park devono essere mantenute pulite quotidianamente durante l'uso e lasciate pulite con oneri a carico degli occupanti, i quali sono tenuti a restituire le aree perfettamente sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. I rifiuti prodotti devono essere separati per tipologia e conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento in accordo col Gestore del Servizio, e/o con ditta abilitata. Gli occupanti dovranno provvedere direttamente o tramite apposita convenzione con il Gestore, alla pulizia e spazzamento delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.
3. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta differenziata e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene tutti gli oneri relativi, come disciplinato nel precedente articolo. Questi soggetti sono tenuti a comunicare al Gestore del Servizio, con un congruo preavviso, il programma delle iniziative, specificando le aree da utilizzare e ne dovranno sostenere i relativi costi aggiuntivi.
4. Il Comune trasmette al Gestore, copia delle licenze, autorizzazioni o permessi di occupazione di suolo pubblico riguardanti eventi di ogni natura e specie, con la sola esclusione di occupazioni per l'esercizio dei diritti civili e politici, costituzionalmente garantiti, per i banchetti di movimenti politici o di Associazioni Onlus comunque non eccedenti i 16 metri quadrati, nonché per le manifestazioni direttamente attuate dal Comune o alle quali è attribuito patrocinio.
5. Il Gestore, in funzione del tipo di eventi e sentito l'organizzatore, predisponde idoneo preventivo di spesa da inoltrare agli organizzatori e per conoscenza al Comune. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso e degli eventuali servizi aggiuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il ripristino del normale decoro, anche delle aree limitrofe e confinanti con la zona dell'evento eventualmente interessate. Gli oneri sono corrisposti direttamente al Gestore, che può richiedere il

pagamento anticipato. Le attività di cui al presente comma sono regolate da specifiche tariffe pubbliche definite dal Gestore in accordo con il Comune.

6. Gli autorizzati all'occupazione delle aree e degli spazi pubblici sono tenuti a mantenere pulite con continuità le relative aree interessate, sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dal Gestore del servizio. Ove tecnicamente praticabile ed economicamente possibile, la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato.
7. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi prima di riconsegnarla all'uso pubblico.
8. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Gestore del Servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Civica Amministrazione. In questo caso i rapporti economici sono regolati dal Contratto di Servizio.
9. Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi cittadino o gruppi di cittadini, che intendano organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, feste, sagre, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze, aree pubbliche, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali competenti allegando il programma delle iniziative e indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, quindi a provvedere con oneri a proprio carico alla pulizia di dette aree dopo l'uso nonché alla rimozione e smaltimento in modo differenziato dei rifiuti prodotti durante la manifestazione, fatte salve espresse deroghe autorizzate dall'amministrazione comunale, oppure attraverso apposito contratto con il Gestore del servizio pubblico od altro soggetto autorizzato.
10. Queste aree devono essere mantenute pulite durante l'uso, e lasciate dagli occupanti nelle stesse condizioni in cui sono state consegnate. I rifiuti derivati dalle iniziative, oggetto di raccolte differenziate, dovranno essere conferiti agli appositi servizi di raccolta.
11. Qualora l'organizzatore non provveda ad effettuare la pulizia dell'area gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno addebitati direttamente ai promotori delle manifestazioni.
12. I soggetti che organizzano tali iniziative, in particolare nel caso in cui sia prevista la somministrazione di cibo e bevande, devono effettuare la raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche di rifiuti che vengono prodotti sia dagli organizzatori che dai partecipanti collocando nelle aree in cui è autorizzata l'attività un numero di contenitori idoneo alla frequentazione prevista, fermo restando il preferenziale utilizzo di attrezzature riciclabili ed il contenimento della produzione di rifiuti.

ART. 50. Attività di volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico fatta salva la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio e fatta salva ogni diversa previsione normativa.
2. L'attività di volantinaggio è in ogni caso effettuata nel rispetto dei seguenti divieti:
 - è vietato il getto di volantini, sia da persone appiedate che da veicoli in corsa od in sosta;
 - è vietato l'abbandono di volantini lungo le strade;
 - è vietata la posa del materiale fuori dalle cassette postali o dagli appositi contenitori;
 - è vietata la collocazione di volantini sui veicoli in sosta.
3. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono collocare a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità adeguata al deposito dei rifiuti minuti.

4. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.
5. In ogni caso, qualora la distribuzione sia stata preventivamente autorizzata, la sanzione per l'eventuale abbandono del volantino sul suolo pubblico viene posta a carico dell'autore materiale del comportamento o di chi era tenuto alla sua vigilanza.
6. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

ART. 51. Contenitori di materiale pubblicitario.

1. È fatto divieto di collocare su suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci immobiliari), fatte salve specifiche autorizzazioni.
2. I contenitori posizionati in violazione del precedente comma saranno oggetto di rimozione da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 52. Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri ed affissione manifesti

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura su area pubblica o di uso pubblico deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. Qualora si verifichi la caduta su area pubblica o di uso pubblico del carico, o di parte di esso, da un veicolo, il proprietario del mezzo è tenuto a procedere, senza indugio, alla rimozione e pulizia dei luoghi.
3. In caso di inosservanza, il destinatario della merce o il proprietario del mezzo devono provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
4. Chi effettua operazioni di affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, anche ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
5. In caso d'inosservanza, su richiesta del Comune, la pulizia sarà effettuata a cura del Gestore.
6. Il Comune addebiterà al responsabile inadempiente il costo del servizio prestato, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia, sia ai sensi del presente Regolamento.

ART. 53. Pulizia di aree occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla conclusione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e priva di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua le suddette attività è tenuto a minimizzare l'impatto del transito degli automezzi adibiti ai lavori di cantiere e provvedere, sia quotidianamente sia alla conclusione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito.

3. Nel caso di mancata osservanza dei commi precedenti, interviene il Gestore, su richiesta del Comune, con oneri a carico del responsabile inadempiente.

ART. 54. Carogne di animali

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico, essendo escluse dalla normativa sui rifiuti ai sensi dell'art. 185 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., devono essere asportate e smaltite secondo le specifiche disposizioni di legge, da parte del Comune o del proprietario di dette carogne.
2. In considerazione della esclusione di cui sopra le carogne di animali non sono disciplinate dal presente Regolamento e non possono in alcun caso essere conferite nei contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti urbani.

ART. 55. Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico

1. Qualora si verificano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o adibite ad uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione come in precedenza, raccogliendo e provvedendo allo smaltimento in proprio dei rifiuti e fornendo al Comune tutti gli elementi per la verifica della regolarità delle azioni compiute.
2. È fatta salva la contestazione delle inadempienze ai sensi delle Leggi in materia e del presente Regolamento.
3. Qualora l'accumulo di rifiuti risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, previo parere motivato di Arpa e/o Ast competenti per territorio, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro un congruo termine.
4. Trascorso inutilmente detto termine, o anche immediatamente qualora la situazione richieda un intervento urgente, il Sindaco emana ordinanza avverso i soggetti interessati, disponendo con urgenza la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.
5. Qualora non sia possibile individuare i responsabili dello scarico abusivo, il Comune procede d'ufficio alla relativa rimozione e pulizia, dopo approvazione della relativa spesa. Qualora tale attività fosse affidata al Pubblico Gestore, il Gestore potrà applicare una tariffa puntuale come corrispettivo del servizio svolto.

ART. 56. Raccolta e Trasporto Rifiuti Abbandonati

1. Il Gestore dovrà provvedere alla rimozione di rifiuti ingombranti e di qualunque altro rifiuto abbandonato sul suolo pubblico, se rientranti nell'elenco dei rifiuti urbani gestiti.
2. Qualora l'abbandono riguardi rifiuti, quali amianto (codice EER 17 06 05 – materiali di costruzione a base di amianto), guaine bituminose (codice EER 17 03 02 – miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01) e rifiuti a base di cartongesso (codice EER 17 08 02 – materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01) o rifiuti pericolosi o rifiuti chiaramente derivanti da attività industriali e/o artigianali e/o di servizio o veicoli abbandonati, il Gestore ne dà comunicazione al Comune, e sarà autorizzato alla relativa rimozione solo dopo approvazione da parte del Comune del relativo costo.
3. Il Gestore dovrà in ogni caso utilizzare mezzi ed attrezzature per l'asporto idonei alla tipologia di rifiuti da trasportare.
4. Il servizio comprende anche la fase di trasporto agli impianti di smaltimento o trattamento.

5. Ove l'area o le aree risultassero oggetto di frequente abbandoni di rifiuti, il Comune, su richiesta del Gestore o direttamente, potrà prevedere l'installazione di sistemi di video sorveglianza.

ART. 57. Obblighi di chi conduce animali domestici

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente alla rimozione ed asporto delle deiezioni dei loro animali.
2. A tal fine, conformemente a quanto specificatamente previsto per la conduzione degli animali domestici dal regolamento comunale sulla tutela degli animali, le cui disposizioni si intendono qui richiamate, i conduttori di animali sono tenuti a munirsi preventivamente di idonea attrezzatura (da esibire a richiesta degli addetti alla vigilanza) atta all'immediata rimozione delle deiezioni che dovranno poi essere conferite nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani o nei cestini portarifiuti racchiuse in apposito sacchetto.
3. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinati da evidenti handicap (ad esempio non vedenti).

TITOLO 6 - SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 58. Organismi preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento

1. L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative e l'opposizione agli atti esecutivi, sono regolamentati in via generale dalla normativa vigente (Legge n. 689/81, Legge n. 241/90 e s.m.i) e da quanto previsto nell'ordinamento in materia di sanzioni amministrative.
2. All'accertamento dei fatti costituenti violazioni del presente regolamento provvedono il Corpo di Polizia Municipale, il Corpo di Polizia Provinciale, gli operatori dell'ARPAM e del Servizio di Igiene Pubblica della AST competente, le Guardie Ecologiche Volontarie, ed in generale gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria a norma dell'art.57 del C.P.P. In particolare, le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal Servizio di Polizia Locale e dalle figure degli Ispettori ambientali istituite dal Gestore del Servizio. Possono essere accertate anche:
 - da apposito personale, messo a disposizione da parte del Gestore o dipendente del Comune, qualora nominato dal Sindaco "Agente Accertatore - ai soli fini del regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani su tutto il territorio comunale";
 - da Guardie appartenenti ad associazioni di volontariato, operanti nel settore ambientale e di protezione civile, regolarmente iscritte ai Registri istituiti per legge con cui il Comune abbia stipulato apposita convenzione per tale servizio.
3. All'accertamento ed alla contestazione dei fatti costituenti violazione ai divieti di cui al comma 1 degli artt. 255 e 256 del D. Lgs 152/06 e del presente regolamento, provvedono i funzionari e agenti di polizia giudiziaria ed inoltre funzionari e agenti (anche appartenenti al soggetto gestore dei rifiuti) in qualità di pubblici ufficiali incaricati dal Sindaco a cui rispondono.
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del D.lgs. 152/2006 sono devoluti secondo quanto disposto dall' art. 263.
5. Nei seguenti articoli si riportano le competenze all'interno delle quali operano i vari soggetti (Ispettori Ambientali, Comando di Polizia Municipale)

ART. 59. Distribuzione delle Competenze

1. La competenza all'interno della quale operano gli Ispettori Ambientali viene individuata come segue.
 - abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti non ingombranti ed ingombranti;
 - conferimento dei rifiuti non domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani;
 - deposito incontrollato sul suolo dei rifiuti;
 - conferimento nei contenitori per RSU indifferenziato di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata;
 - mancata rimozione delle deiezioni degli animali o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla rimozione ed asportazione delle deiezioni dei cani;
 - abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
 - tutte le violazioni inerenti alle modalità di conferimento alla raccolta differenziata secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. Gli Ispettori Ambientali:
 - a. esercitano funzioni di controllo, accertamento e contestazione di illeciti in materia ambientale ricompresi nelle materie e norme di cui al presente Regolamento e qualità di atto pubblico del processo verbale di accertamento del fatto illecito (artt. 2699 e 2700 c.c.);
 - b. in particolare, hanno competenze in riferimento alle violazioni di cui agli articoli 255 e 256 comma 1 del D. Lgs 152/06 e del presente Regolamento, oltre che alle violazioni in materia di conferimento dei rifiuti previste dalle vigenti ordinanze sindacali, dal regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento di Polizia Rurale, dalle normative comunali in materia di detenzione dei cani;
 - c. esercitano tutte le funzioni ed i poteri in materia di accertamento e contestazione delle violazioni in cui sono designati prescritti dal capo I della L. n. 689/1981;
 - d. possono esercitare sull'intero territorio del Comune di Tavoleto limitatamente al periodo in cui sono in servizio presso il proprio datore di lavoro;
 - e. per il rilevamento e la contestazione delle violazioni che prevedono sanzioni amministrative del pagamento di una somma di denaro utilizzano la modulistica redatta e fornita dalla Polizia Municipale di competenza, attenendosi alle indicazioni ed ai limiti procedurali dati dalla legge di riferimento, secondo quanto previsto dal capo I della L. n. 689/1981, recante norme sulla depenalizzazione;
 - f. per ogni riferimento inerente alla procedura od al comportamento od agli interventi in ambito sanzionatorio, gli Ispettori Ambientali devono rivolgersi alla Polizia Municipale;
 - g. in caso di accertamento di fatti costituenti reato, assumono le qualifiche e le funzioni di pubblico ufficiale con applicazione degli artt. 314-337 c.p. e degli artt. 361 e 363 del c.p. sulla omessa denuncia di reati e devono redigere apposito verbale di contestazione e fare relazione alla Pulizia Municipale;
 - h. in caso di accertamento di fatti costituenti illecito amministrativo punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria, non rientrante nelle proprie competenze di accertamento e contestazione e/o disciplinate da leggi dello Stato, devono redigere apposito verbale di contestazione e fare riferimento alla Polizia Municipale;
 - i. ai fini dell'immediata riconoscibilità nei confronti dell'utenza, gli Ispettori Ambientali devono essere dotati di una tessera di riconoscimento rilasciata dal Gestore che deve essere tenuta esposta sull'uniforme di servizio al fine dell'immediata individuazione del soggetto avente titolo di accertatore;

- j. qualora non sia possibile procedere alla contestazione per la necessità di acquisire ulteriori dati, gli Ispettori Ambientali redigono apposito verbale di contestazione da inviare alla Polizia Municipale tramite PEC, che procede secondo le proprie competenze.
3. È affidato al Comando di Polizia Municipale il compito di:
 - a. assegnare al responsabile degli Ispettori Ambientali, designato allo scopo dal Gestore del servizio, l'incarico di governare la modulistica relativa alla procedura sanzionatoria, debitamente numerata e registrata;
 - b. esercitare il controllo a campione sugli atti emessi dagli Ispettori Ambientali;
 - c. svolgere le attività relative alla procedura sanzionatoria al momento dell'accertamento/contestazione dell'illecito effettuato dagli Ispettori Ambientali;
 - d. svolgere le attività di accertamento e contestazione delle violazioni scaturenti dalle ispezioni effettuate dagli Ispettori Ambientali qualora siano acquisite sufficienti, concrete e concordanti risultanze probatorie del fatto e dei suoi responsabili e gli stessi Ispettori Ambientali non abbiano potuto procedere alla contestazione della violazione accertata.
 4. È affidata al Settore II la funzione di Autorità Competente di cui all'art. 19 della L. 689/1981 per l'irrogazione delle sanzioni amministrative ed accessorie di cui al presente Regolamento nonché per l'esecuzione delle misure coattive.

ART. 60. Ulteriori considerazioni su verifiche e controlli

1. I soggetti autorizzati possono eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy (Regolamento UE 2016/679), allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato da specifiche utenze o agglomerati di utenze.
2. Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il Gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo ri- confezionamento.
3. I verbali di accertamento compilati dai soggetti autorizzati dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale, che ne curerà l'iter procedimentale e sanzionatorio.
4. Sono fatte salve le competenze degli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui agli artt.55 e 57 del C.P.P.

ART. 61. Videosorveglianza

1. Qualora non risulti possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi è possibile ricorrere a sistemi di videosorveglianza:
 - a) per le attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di isole ecologiche e di altre aree, impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
 - b) nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.
2. L'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per le finalità suddette avviene nel rispetto del Regolamento U.E. n. 679/2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., con particolare riferimento ai principi di liceità, necessità, finalità e proporzionalità, nel rispetto del

Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza nonché nel rispetto del Regolamento sull'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza del comune di Tavoleto approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 22/2024 e s.m.i.

ART. 62. Regime sanzionatorio

1. Salvo che il fatto costituisca reato o sia comunque previsto e punito dal D. Lgs 152/06 o dalle leggi speciali che regolano la specifica categoria del rifiuto, le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative determinate, ai sensi della L. 24 novembre 1981 n. 689, dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (comma 1-bis aggiunto dall'art. 1-quater, D.L. 31 marzo 2003, n. 50), nell'Allegato 7, che riporta la quantificazione delle sanzioni applicate alle principali violazioni. L'inosservanza di tutte le altre prescrizioni impartite con il presente regolamento e non ricomprese nel citato Allegato 7, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 per ogni infrazione contestata. Ai sensi dell'art. 16 comma 1 della L. 689/1981, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento della misura ridotta.
2. È fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.
3. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Gestore del servizio per il risarcimento degli eventuali danni subiti e rimborso per gli oneri sostenuti dal Gestore causati dai comportamenti difformi dalle norme previste dal presente regolamento.
4. Il detentore o qualora non individuabile, il produttore del rifiuto, è responsabile del conferimento errato o dell'abbandono del rifiuto stesso.
5. Salvo che il fatto non costituisca reato e ferma restando la possibilità del Gestore e del Comune di agire in sede civile e/o penale per il risarcimento del danno, qualunque violazione alle norme di legge o del presente Regolamento che comporti interventi sostitutivi e/o spese aggiuntive per il Gestore o il Comune, ovvero che sia causa di danno a personale dipendente e/o a materiali ed attrezzature di proprietà del Gestore o del Comune, comporterà l'automatico addebito al contravventore identificato delle maggiori spese sostenute.
6. Il responsabile di un irregolare conferimento di rifiuti oltre ad essere sanzionato ai sensi del presente regolamento, può essere obbligato al ripristino dei luoghi oggetto dell'abbandono. Qualora non vi provveda nei termini fissati gli saranno addebitate le relative spese sostenute dal Gestore per provvedervi in sua vece.

ART. 63. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento ogni altra eventuale norma prevista in altri regolamenti comunali ed in contrasto con le disposizioni di cui al presente regolamento è da ritenersi abrogata.
2. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, Edilizia, di Polizia Locale, Polizia Mortuaria, dei Servizi di fognatura, della Tariffa sui Rifiuti, nonché la vigente normativa statale e regionale per quanto applicabile.
3. Gli allegati del presente Regolamento, ad esclusione dell'Allegato 7, potranno essere aggiornati mediante deliberazione della Giunta comunale.

ART. 64. Campagna di informazione alla cittadinanza.

1. Copia del presente Regolamento verrà inoltrata al Gestore.
2. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento l'Amministrazione Comunale, anche in accordo con il Gestore, attiverà forme di pubblicizzazione dei contenuti, per mezzo informatico web o applicazione, dello stesso con una specifica informativa indirizzata alle famiglie nonché alle attività economiche del territorio.

ALLEGATO 1 - ZONE IN CUI VIENE RIPARTITO IL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Il comune di Tavoleto conta le seguenti località:

- Centro storico;
- Valle Fuini;
- Case Isolate.
 - o Casinella;
 - o Ripamassana;
 - o Calfabbro;
 - o Casinella;
 - o Ca` Fabrucci;

ALLEGATO 2 - GIORNI E FREQUENZE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LE SINGOLE ZONE IN CUI È STATO RIPARTITO IL TERRITORIO COMUNALE

Nella seguente tabella si riporta per ogni frazione oggetto di raccolta differenziata la tipologia di raccolta attivata, le relative frequenze di raccolta e gli eventuali contenitori distribuiti.

Tipologia di rifiuto	Tipologia di raccolta	Frequenza di raccolta
Organico	Domiciliare/stradale	Domestiche - 2/7 NON Domestiche FOOD – 2/7
Secco Residuo	Domiciliare/stradale	Domestiche - 1/7 NON Domestiche – 1/7
Plastica	Domiciliare/stradale	Domestiche - 1/7 NON Domestiche – 1/7
Carta/Cartone	Domiciliare/stradale	Domestiche - 1/7 NON Domestiche – 1/7
Vetro	Domiciliare/stradale	Domestiche - 1/7 NON Domestiche – 1/7

Di seguito il dettaglio delle tipologie di contenitori consegnati alle utenze ed il relativo orario di esposizione.

Eventuali orari di esposizione alternativi dovranno essere valutati e concordati esclusivamente con il Gestore.

Rifiuto coinvolto	Codice CER	Tipo di utenza	Tipologia di raccolta	Frequenza raccolta	Tipologia contenitori forniti	Orario di esposizione
Secco indifferenziato	20 03 01	Domestica	Domiciliare porta a porta	Una volta a settimana	Da 40 lt con TAG	06:00 – 20:00
		Non domestica	Domiciliare	Una volta a settimana/ Eventuale ripasso per esigenze specifiche	Da 40 lt a massimo 1.100 lt con TAG	06:00 – 20:00
Frazione organica (FORSU)	20 01 08	Domestica	Stradale	2 volte a settimana	Da 120-240 lt; sacchetti biodegradabili da 10 lt.	06:00 – 20:00
		Non domestica	Domiciliare/Stradale	2 volte a settimana / Eventuale ripasso per esigenze specifiche	Da 120-240 lt; sacchetti biodegradabili da 120 lt.	06:00 – 20:00
Carta	20 01 01 15 01 01	Domestica	Stradale	Una volta a settimana	Volumetrie dedicate per i soli imballaggi assimilati (da 120lt a 3500lt)	06:00 – 20:00
		Non domestica	Domiciliare/Stradale	Una volta a settimana		
Vetro	15 01 07	Domestica	Stradale	Una volta a settimana	Da 120-240 lt	06:00 – 20:00
		Non domestica	Domiciliare/Stradale			
Plastica/lattine	15 01 02	Domestica	Stradale	Una volta a settimana	Volumetrie dedicate per i soli imballaggi assimilati (da 120lt a 3500lt)	06:00 – 20:00
		Non domestica	Domiciliare/Stradale			
Grandi potature-	20 01 38 20 02 01	Domestica	Ritiro a domicilio (il servizio è a pagamento per quantità eccedenti i 2 mc o 6 pezzi)	Quindicinale	/	Da concordare al momento della prenotazione
		Domestica	Presso Centro di Raccolta differenziata o altra zona dedicata	/	Scarrabile	/
Ingombranti/RAEE	20 03 07 20 01 35* 20 01 36 20 01 23*	Domestica	Ritiro a domicilio (il servizio è a pagamento per quantità eccedenti i 2 mc o 6 pezzi)	Quindicinale	/	Da concordare al momento della prenotazione
		Domestica	Presso Centro di Raccolta differenziata	/	/	/

ALLEGATO 3 - STIMA DELLE CUBATURE CORRISPONDENTI AD OGNI RIFIUTO COINVOLTO NEL RITIRO INGOMBRANTI/RAEE AI FINI DEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI INDICATE DALLA CARTA DEI SERVIZI

DESCRIZIONE	CUBATURA RIF.	DESTINAZIONE
Acquario	0,1	INGOMBRANTE
Alimentatore	0,5	R.A.E.E.*
Alimentatore o Stabilizzatore	0,5	R.A.E.E.*
Altalena	0,3	METALLO
Angoliera	0,5	LEGNO
Anta armadio in legno	0,1	LEGNO
Anta armadio in metallo	0,1	METALLO
Anta armadio in vimini	0,1	LEGNO
Anta box doccia	0,2	INGOMBRANTE
Antenna	0,1	METALLO
Antenna parabolica	0,1	METALLO
Appendiabiti	0,2	LEGNO
Armadietto in legno	0,5	LEGNO
Armadio 1 anta metallico smontato	0,3	METALLO
Acquario	0,1	INGOMBRANTE
Alimentatore	0,5	R.A.E.E.*
Alimentatore o Stabilizzatore	0,5	R.A.E.E.*
Altalena	0,3	METALLO
Angoliera	0,5	LEGNO
Anta armadio in legno	0,1	LEGNO
Anta armadio in metallo	0,1	METALLO
Anta armadio in vimini	0,1	LEGNO
Anta box doccia	0,2	INGOMBRANTE
Antenna	0,1	METALLO
Antenna parabolica	0,1	METALLO
Appendiabiti	0,2	LEGNO
Armadietto in legno	0,5	LEGNO
Armadio 1 anta metallico smontato	0,3	METALLO
Armadio 1 anta montato legno	1	LEGNO
Armadio 1 anta smontato	0,5	LEGNO
Armadio 2 ante metallico smontato	0,5	METALLO
Armadio 2 ante montato legno	1,5	LEGNO
Armadio 2 ante smontato	1	LEGNO
Armadio 3 ante smontato	2	LEGNO
Armadio 4 ante smontato	3	LEGNO
Armadio 5 ante e superiore smontato	3,5	LEGNO
Armadio a ponte smontato	2	LEGNO
Armadio in PVC 1 anta	0,5	PLASTICA
Armadio metallico 1 anta	0,5	METALLO
Armadio metallico 2 ante	1	METALLO
Asciugatrice	1	R.A.E.E.*
Aspirapolvere	0,1	R.A.E.E.*
Asse da stiro in legno	0,05	LEGNO
Asse da stiro in metallo	0,05	METALLO
Asta di ferro da 50 cm	0,05	METALLO
Attrezzi giardino	0,05	METALLO
Attrezzi ginnici grandi	1	METALLO
Attrezzi ginnici piccoli	0,4	METALLO
Avvolgibile in legno	0,2	LEGNO

DESCRIZIONE	CUBATURA RIF.	DESTINAZIONE
Avvolgibile in metallo	0,2	METALLO
Avvolgibile in PVC	0,2	PLASTICA
Bacheca	0,3	LEGNO
Banco scuola	0,3	LEGNO
Bancone negozio	4	LEGNO
Barbeque	0,2	METALLO
Base ombrellone in plastica	0,2-	PLASTICA
Base tavolo in ferro	0,2	METALLO
Base tavolo in legno	0,2	LEGNO
Bastone tenda in ferro 1mt	0,1	METALLO
Bastone tenda in legno 1mt	0,1	LEGNO
Battiscopa in legno (più pezzi smontati)	0,1	LEGNO
Baule di plastica	0,4	PLASTICA
Baule in legno	0,4	LEGNO
Bicchieri (sacco 70 x 40)	0,1	VETRO
Bicicletta o Cyclette	0,3	METALLO
Bidone metallico	0,3	METALLO
Bilancia elettronica	0,05	R.A.E.E.*
Bilancia farmacia	0,5	R.A.E.E.*
Bilancia meccanica	0,05	METALLO
Biliardino	0,5	LEGNO
Bob in plastica	0,3	PLASTICA
Box bimbo	0,3	INGOMBRANTE
Box doccia	0,3	INGOMBRANTE
Brandina	0,2	METALLO
Buffet montato	0,7	LEGNO
Buffet smontato	0,4	LEGNO
Calcolatrice	0,05	R.A.E.E.*
Caldaia per riscaldamento	0,5	METALLO
Canalina in metallo	0,1	METALLO
Canalina in plastica	0,1	PLASTICA
Cancelletto metallo	0,3	METALLO
Canoa	0,8	LEGNO
Cappa aspiratrice	0,2	R.A.E.E.*
Cappottina negozio	2	METALLO
Carrello porta vivande ferro	0,4	METALLO
Carrello porta vivande in PVC	0,4	PLASTICA
Carrello porta vivande legno	0,4	LEGNO
Carriola	0,3	METALLO
Carrozzella chiudibile	0,2	METALLO
Carrozzina	0,5	METALLO
Cartellone pubblicitario	1	METALLO
Cartoni cadauno	0,05	CARTA
Casco moto	0,2	PLASTICA
Casco parrucchiere	0,5	R.A.E.E.*
Cassaforte	0,2	METALLO
Cassapanca legno montata	0,4	LEGNO
Cassapanca legno smontata	0,2	LEGNO
Cassapanca metallo montata	0,4	METALLO
Cassapanca metallo smontata	0,2	METALLO
Cassapanca PVC montata	0,4	PLASTICA
Cassapanca PVC smontata	0,2	PLASTICA
Cassapanca vimini montata	0,4	LEGNO
Cassapanca vimini smontata	0,2	LEGNO
Casse audio coppia	0,3	R.A.E.E.*
Cassetta in plastica	0,1	PLASTICA
Cassetta legno	0,05	LEGNO
Cassetti	0,05	LEGNO

DESCRIZIONE	CUBATURA RIF.	DESTINAZIONE
Cassettiera in legno montata	0,4	LEGNO
Cassettiera in metallo montata	0,4	METALLO
Cassettiera in vimini montata	0,2	LEGNO
Cassettone letto 1x	0,4	LEGNO
Cassettone letto 2x	0,8	LEGNO
Catalogatore metallo	0,4	METALLO
Cavalletto in legno	0,05	LEGNO
Cavalletto in metallo	0,05	METALLO
Celetto	0,15	LEGNO
Centralina telefonica	0,2	R.A.E.E.*
Cerchione	0,02	METALLO
Cesta in vimini	0,02	LEGNO
Comò	0,5	LEGNO
Comò smontato	0,25	LEGNO
Comodino	0,3	LEGNO
Comodino smontato	0,1	LEGNO
Computer monitor	0,2	R.A.E.E.*
Computer tastiera	0,05	R.A.E.E.*
Computer, case, tower	0,2	R.A.E.E.*
Condizionatore	0,2	R.A.E.E.*
Congelatore a pozzetto	1	R.A.E.E.*
Contro buffet montato	1,5	LEGNO
Contro buffet smontato	0,8	LEGNO
Copri caldaia	0,3	METALLO
Copri termosifone in legno	0,1	LEGNO
Copri termosifone in metallo	0,1	METALLO
Credenza	0,9	LEGNO
Credenza smontata	0,2	LEGNO
Cristalliera	0,5	INGOMBRANTE
Cristalliera smontata	0,2	INGOMBRANTE
Cubo legno	0,5	LEGNO
Cubo legno piccolo	0,2	LEGNO
Cuccia per animali	0,4	INGOMBRANTE
Culla	0,4	LEGNO
Cuscino	0,05	INGOMBRANTE
Cuscino grande	0,1	INGOMBRANTE
Damigiana	0,2	INGOMBRANTE
Damigiana 5 lt	0,05	INGOMBRANTE
Deambulatore	0,5	METALLO
Decespugliatore elettrico	0,1	R.A.E.E.*
Divano 2 posti	1,2	INGOMBRANTE
Divano 3 posti	2	INGOMBRANTE
Divano 4 posti	3,6	INGOMBRANTE
Dondolo in legno smontato	1	LEGNO
Dondolo in metallo	1	METALLO
Dondolo piccolo	0,5	LEGNO
Espositori negozio standard	0,4	LEGNO
Fasciatoio per neonati	0,5	LEGNO
Fascina metallo	0,15	METALLO
Fascina plastica	0,15	PLASTICA
Fax	0,15	R.A.E.E.*
Ferro da stiro	0,05	R.A.E.E.*
Ferro da stiro (vaporella)	0,1	R.A.E.E.*
Filtro protettivo per monitor	0,02	PLASTICA
Finestra con telaio 1 anta, in legno	0,2	LEGNO
Finestra con telaio 1 anta, in metallo	0,2	METALLO
Finestra con telaio 1 anta, in PVC	0,2	PLASTICA
Fioriera ferro	0,1	METALLO

DESCRIZIONE	CUBATURA RIF.	DESTINAZIONE
Fioriera plastica	0,1	PLASTICA
Forno a microonde	0,1	R.A.E.E.*
Forno ad incasso	0,3	R.A.E.E.*
Fotocopiatrice	0,2	R.A.E.E.*
Friggitrice	0,1	R.A.E.E.*
Frigo bar	0,3	R.A.E.E.*
Frigo negozio	3	R.A.E.E.*
Frigorifero 1 porta	0,5	R.A.E.E.*
Frigorifero americano	1,2	R.A.E.E.*
Frigorifero americano, L 110 x P 80 x H 180	2	R.A.E.E.*
Frigorifero combinato	0,7	R.A.E.E.*
Fusti in ferro	0,2	METALLO
Fusti in PVC	0,2	PLASTICA
Gabbia per uccelli	0,1	METALLO
Giocattoli (busta 70 x 40)	0,1	PLASTICA
Giocattolo	0,2	PLASTICA
Girello	0,4	METALLO
Giroletto 1p e 1 1/2 in metallo	0,3	METALLO
Giroletto 1p e 1 1/2 in legno	0,3	LEGNO
Giroletto 1p e 1 1/2 in vimini	0,3	LEGNO
Giroletto 2 p in legno	0,5	LEGNO
Giroletto 2 p in metallo	0,5	METALLO
Giroletto 2 p in vimini	0,5	LEGNO
Grata a porta	0,1	METALLO
Grata per piante in ferro	0,1	METALLO
Grata per piante in legno	0,1	LEGNO
Grata per piante in PVC	0,1	PLASTICA
Grate per finestra	0,2	METALLO
Grondaia in plastica 1 mt	0,1	PLASTICA
Grondaia in rame 1 mt	0,1	METALLO
Gruppo continuità	0,3	R.A.E.E.*
Hard disk, modem, floppy, iomega	0,02	R.A.E.E.*
Impianto Hi-Fi	0,3	R.A.E.E.*
Incannucciata	0,1	LEGNO
Insegna luminosa	0,8	INGOMBRANTE
Lamiera a pezzi	0,1	METALLO
Lampada trifacciale	2	R.A.E.E.*
Lampadario e lampade varie	0,1	INGOMBRANTE
Lastra di vetro	0,0	INGOMBRANTE
Lavagna	0,2	LEGNO
Lavastoviglie	1	R.A.E.E.*
Lavatrice	1	R.A.E.E.*
Lavello in acciaio	0,3	METALLO
Lavello in plastica	0,3	PLASTICA
Lavello parrucchiere in metallo	0,4	METALLO
Lettino a sbarre in legno	0,4	LEGNO
Lettino a sbarre smontato	0,2	LEGNO
Lettino medico	1	INGOMBRANTE
Letto a castello	1	LEGNO
Lettore cd portatile	0,05	R.A.E.E.*
Lettore dvd	0,05	R.A.E.E.*
Libreria 1 mt larghezza	1,25	LEGNO
Libreria 1 mt smontata	0,6	LEGNO
Libreria 2 mt larghezza	2	LEGNO
Libreria 2 mt smontata	1	LEGNO
Libreria 3 mt larghezza	3	LEGNO
Libreria 4 mt larghezza	4	LEGNO
Libreria in vimini	1	LEGNO

DESCRIZIONE	CUBATURA RIF.	DESTINAZIONE
Lucidatrice	0,1	R.A.E.E.*
Macchina da cucire	0,2	INGOMBRANTE
Macchina da cucire con mobile	0,8	R.A.E.E.*
Macchina da palestra	0,6	INGOMBRANTE
Macchina da scrivere	0,2	METALLO
Macchina del gas	1	R.A.E.E.*
Macchina per il caffè	0,05	R.A.E.E.*
Macchina per maglieria	1,5	R.A.E.E.*
Macchinari aziendali grandi	1	R.A.E.E.*
Macchinari aziendali piccoli	0,5	R.A.E.E.*
Mantovana in legno 2 mt	0,3	LEGNO
Materassino mare	0,1	INGOMBRANTE
Materasso 1 piazza	0,4	INGOMBRANTE
Materasso 1 piazza 1/2	0,4	INGOMBRANTE
Materasso 2 piazze	0,8	INGOMBRANTE
Materiale elettrico (busta - grande 100 x 70)	0,15	R.A.E.E.*
Materiale elettrico (busta - piccola 70 x 40)	0,1	R.A.E.E.*
Mensole di legno	0,05	LEGNO
Mensole di metallo	0,05	METALLO
Mensole di plastica	0,05	PLASTICA
Mobile bagno	0,3	LEGNO
Mobile bagno smontato	0,15	LEGNO
Mobile letto	0,7	LEGNO
Mobile o colonna frigo	0,2	LEGNO
Mobile per Hi-Fi	0,5	LEGNO
Mobile porta tv	0,3	LEGNO
Mobile sala grande montato	1,5	LEGNO
Mobile sala grande smontato	0,7	LEGNO
Mobile sala medio montato	1	LEGNO
Mobile sala medio smontato	0,5	LEGNO
Mobile sala piccolo montato	0,5	LEGNO
Mobile sala piccolo smontato	0,2	LEGNO
Mobile tv smontato	0,15	LEGNO
Mobiletto in legno	0,3	LEGNO
Mobiletto in metallo	0,3	METALLO
Mobiletto in plastica	0,3	PLASTICA
Moquette 1 rotolo	0,2	INGOMBRANTE
Mostre in legno	0,1	LEGNO
Notebook	0,1	R.A.E.E.*
Ombrellone	0,2	LEGNO
Paletto legno	0,2	LEGNO
Pallet	0,2	LEGNO
Panca fitness	0,3	METALLO
Panca in legno	0,4	LEGNO
Panca in legno smontato	0,2	LEGNO
Panca in metallo	0,4	METALLO
Panca in metallo smontato	0,2	METALLO
Pannello di compensato	0,1	LEGNO
Pannello polistirolo	0,05	INGOMBRANTE
Paralume	0,02	INGOMBRANTE
Parquet (sacco 70 x 40)	0,05	LEGNO
Passeggino	0,2	METALLO
Pensile bagno 1 anta	0,15	LEGNO
Pensile bagno 1 anta smontato	0,1	LEGNO
Pensile o base cucina 1 anta smontato	0,15	LEGNO
Pensile o base per cucina 1 anta	0,3	LEGNO
Pentole varie	0,05	METALLO
Persiana 1 anta in legno	0,1	LEGNO

DESCRIZIONE	CUBATURA RIF.	DESTINAZIONE
Persiana 1 anta in metallo	0,1	METALLO
Persiana 1 anta in PVC	0,1	PLASTICA
Piano cottura	0,1	METALLO
Piano tavolo	0,2	LEGNO
Piante finte	0,1	INGOMBRANTE
Piatti (sacco 70 x 40)	0,1	INGOMBRANTE
Poltrona	1	INGOMBRANTE
Poltrona dentista	1,5	INGOMBRANTE
Poltroncina	0,2	INGOMBRANTE
Poltrone barbiere	0,8	METALLO
Poltrone gommapiuma	0,5	INGOMBRANTE
Pompa idraulica	0,15	METALLO
Porta a soffietto in legno	0,1	LEGNO
Porta a soffietto in plastica	0,1	PLASTICA
Porta bagagli	0,1	METALLO
Porta blindata	1	METALLO
Porta con telaio in legno	0,2	LEGNO
Porta da interno in legno	0,2	LEGNO
Porta da interno in metallo	0,2	METALLO
Porta da interno in PVC	0,2	PLASTICA
Porta finestra 1 anta, in legno	0,3	LEGNO
Porta finestra 1 anta, in metallo	0,3	METALLO
Porta finestra 1 anta, in PVC	0,3	PLASTICA
Porta metallica	0,2	METALLO
Porta ombrelli in legno	0,1	LEGNO
Porta ombrelli in metallo	0,1	METALLO
Porta ombrelli in PVC	0,1	PLASTICA
Porta vasi in ferro	0,1	METALLO
Portavetri	0,2	INGOMBRANTE
Portoncino in legno	0,3	LEGNO
Posacenere	0,2	METALLO
Puff	0,2	INGOMBRANTE
Quadro	0,05	LEGNO
Quadro elettrico	0,2	R.A.E.E.*
Raccoglitore metallo	0,5	METALLO
Raccoglitore plastica	0,5	PLASTICA
Radio portatile	0,05	R.A.E.E.*
Radio registratore	0,05	R.A.E.E.*
Ram, schede di rete, schede video	0,05	R.A.E.E.*
Rec	1,5	R.A.E.E.*
Registratore di cassa	0,05	R.A.E.E.*
Remi	0,2	LEGNO
Rete 1 piazza	0,3	METALLO
Rete 1 piazza e mezza	0,5	METALLO
Rete 2 piazze	0,8	METALLO
Rete metallica a rullo	0,2	METALLO
Rilegatrice	0,2	METALLO
Ringhiera 1 mt	0,2	METALLO
Ringhiera 2 mt	0,4	METALLO
Robot da cucina	0,05	R.A.E.E.*
Rotolo tenda da sole grande	0,5	INGOMBRANTE
Ruote bici	0,05	METALLO
Sacco carta 100 x 70	0,2	INGOMBRANTE
Sacco carta piccolo 70 x 40	0,1	INGOMBRANTE
Sacco con plastica 100 x 70	0,25	PLASTICA
Sacco ferro 100 x 70	0,25	METALLO
Sacco ferro 70 x 40	0,1	METALLO
Sacco legno 100 x 70	0,25	LEGNO

DESCRIZIONE	CUBATURA RIF.	DESTINAZIONE
Sacco legno 70 x 40	0,1	LEGNO
Sacco materiale elettrico	0,2	R.A.E.E.*
Sacco plastica 70 x 40	0,1	PLASTICA
Sacco polistirolo	0,05	INGOMBRANTE
Sacco segatura grande	0,25	LEGNO
Sacco segatura piccolo	0,1	LEGNO
Sacco vetro grande	0,25	INGOMBRANTE
Sacco vetro piccolo	0,1	INGOMBRANTE
Scaffalatura in PVC 1 mt - montata	1,25	PLASTICA
Scaffalatura in PVC 1 mt - smontata	0,5	PLASTICA
Scaffalatura metallica 1 mt - smontata	0,5	METALLO
Scaffalatura metallica 1mt - montata	1,25	METALLO
Scaffalatura metallica 2 mt - montata	2	METALLO
Scaffalatura metallica 2 mt - smontata	1	METALLO
Scaffalatura metallica 3 mt - montata	3	METALLO
Scaffalatura metallica 3 mt - smontata	1,5	METALLO
Scaffalatura metallica 4 mt - montata	4	METALLO
Scaffalatura metallica 4 mt - smontata	2	METALLO
Scaffaletto legno	0,4	LEGNO
Scaffaletto legno smontato	0,2	LEGNO
Scala in legno	0,2	LEGNO
Scala in metallo	0,2	METALLO
Scaldabagno	0,3	R.A.E.E.*
Scarpiera smontata	0,2	LEGNO
Scarpiera varie tipologie	0,4	LEGNO
Scatola con apparecchiature elettroniche	0,15	R.A.E.E.*
Scatola con carta	0,15	INGOMBRANTE
Scatola con legno	0,15	LEGNO
Scatola con metallo	0,15	METALLO
Scatola con plastica	0,15	PLASTICA
Scatolone apparecchiature elettroniche grande	0,3	R.A.E.E.*
Scatolone carta	0,3	INGOMBRANTE
Scatolone legno grande	0,3	LEGNO
Scatolone metallo grande	0,3	METALLO
Scatolone plastica	0,3	PLASTICA
Sci con racchette	0,05	METALLO
Scivolo	0,4	METALLO
Scrivania in legno	1	LEGNO
Scrivania in legno smontata	0,3	LEGNO
Scrivania in metallo	1	METALLO
Scrivania in metallo smontata	0,3	METALLO
Secchio di metallo	0,1	METALLO
Secchio di plastica	0,1	PLASTICA
Sedia a dondolo in legno	0,5	LEGNO
Sedia a dondolo in metallo	0,5	METALLO
Sedia a dondolo in vimini	0,2	LEGNO
Sedia a rotelle	0,4	METALLO
Sedia a sdraio	0,3	LEGNO
Sedia da ufficio	0,3	INGOMBRANTE
Sedia in legno	0,2	LEGNO
Sedia in metallo	0,2	METALLO
Sedia in plastica	0,2	PLASTICA
Sedia in vimini	0,1	LEGNO
Sedia pieghevole in ferro	0,1	METALLO
Sedia pieghevole in legno	0,1	LEGNO
Sedia pieghevole in PVC	0,1	PLASTICA
Sedia smontata	0,1	LEGNO
Seggiolino neonato per auto	0,1	INGOMBRANTE

DESCRIZIONE	CUBATURA RIF.	DESTINAZIONE
Seggiolone bimbo	0,3	LEGNO
Serranda grande	2	METALLO
Serranda piccola	1	METALLO
Sgabello in ferro	0,1	METALLO
Sgabello in legno	0,1	LEGNO
Sgabello in PVC	0,1	PLASTICA
Slittino in legno	0,3	LEGNO
Sommier montato	1,5	LEGNO
Sommier smontato	0,7	LEGNO
Sottolavello in legno	0,3	LEGNO
Sottolavello in legno smontato	0,15	LEGNO
Specchio con o senza cornice	0,05	INGOMBRANTE
Sponde letto in ferro	0,1	METALLO
Sponde letto in legno	0,1	LEGNO
Sponde letto in vimini	0,1	LEGNO
Sportello in ferro	0,1	METALLO
Sportello in legno	0,1	LEGNO
Stampante	0,2	R.A.E.E.*
Stendino in ferro	0,1	METALLO
Stendino in legno	0,1	LEGNO
Stendino in plastica	0,1	PLASTICA
Strumenti musicali	0,2	LEGNO
Struttura ferro divano	0,8	METALLO
Stufa elettrica	0,2	R.A.E.E.*
Supporto tv in metallo	0,15	METALLO
Taglia erba elettrico	0,4	R.A.E.E.*
Tanica in acciaio 5 lt	0,1	METALLO
Tanica in plastica 5 lt	0,1	PLASTICA
Tapis roulants	0,7	R.A.E.E.*
Tappeto	0,2	INGOMBRANTE
Tavola di legno	0,1	LEGNO
Tavola surf	0,2	LEGNO
Tavolette di legno	0,05	LEGNO
Tavolette di metallo	0,05	METALLO
Tavolette di plastica	0,05	PLASTICA
Tavolino basso	0,25	LEGNO
Tavolino pieghevole	0,1	LEGNO
Tavolo disegno montato	1	LEGNO
Tavolo disegno smontato	0,5	LEGNO
Tavolo in ferro smontato	0,5	METALLO
Tavolo in legno	1	LEGNO
Tavolo in legno smontato	0,5	LEGNO
Tavolo in metallo	1	METALLO
Tavolo in metallo smontato	0,5	METALLO
Tavolo in plastica	1	PLASTICA
Tavolo in PVC smontato	0,5	PLASTICA
Tavolo in vetro	1	INGOMBRANTE
Tavolo in vetro smontato	0,5	INGOMBRANTE
Tavolo in vimini	0,6	LEGNO
Tavolo in vimini smontato	0,3	LEGNO
Tavolo pieghevole in legno	0,1	LEGNO
Tavolo pieghevole in plastica	0,1	PLASTICA
Telaio porte	0,01	LEGNO
Telefoni	0,05	R.A.E.E.*
Televisore da 14" a 20"	0,2	R.A.E.E.*
Televisore da 21" a 29"	0,4	R.A.E.E.*
Televisore oltre i 29"	1	R.A.E.E.*
Teli nylon (sacco grande - 100 x 70)	0,2	INGOMBRANTE

DESCRIZIONE	CUBATURA RIF.	DESTINAZIONE
Teli nylon (sacco piccolo - 70 x 40)	0,1	INGOMBRANTE
Tenda sole grande	0,5	INGOMBRANTE
Tenda sole piccola	0,2	INGOMBRANTE
Termosifone	0,1	METALLO
Testata o spalliera 1 p 1/2 in vimini	0,3	LEGNO
Testata o spalliera 1 p 1/2 in ferro	0,3	METALLO
Testata o spalliera 1 p in vimini	0,2	LEGNO
Testata o spalliera 1 p 1/2 in legno	0,1	LEGNO
Testata o spalliera 1 p in ferro	0,3	METALLO
Testata o spalliera 1 p in legno	0,2	LEGNO
Testata o spalliera 2 p in ferro	0,4	METALLO
Testata o spalliera 2 p in vimini	0,4	LEGNO
Testata o spalliera 2 p in legno	0,4	LEGNO
Toeletta parrucchiere	0,3	LEGNO
Toiletta in ferro	0,2	METALLO
Top cucina in legno 2 mt	0,3	LEGNO
Treppiedi	0,1	METALLO
Triciclo o Cavalcabile	0,1	INGOMBRANTE
Trita documenti	0,2	R.A.E.E.*
Tubi un pezzo	0,05	METALLO
Tubo metallico grande	0,1	METALLO
Valigia varie tipologie	0,3	INGOMBRANTE
Vasca da bagno in ghisa	1	METALLO
Ventilatore varie tipologie	0,1	R.A.E.E.*
Vetrina negozio grande	2	METALLO
Vetrina negozio piccola	1	METALLO
Videoregistratore	0,1	R.A.E.E.*
Zanzariera	0,1	METALLO

* R.A.E.E. - Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

ALLEGATO 4 - DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI CONTENITORI DISTRIBUITI PER LE VARIE FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA

Vengono fornite le seguenti tipologie di contenitori:

- **per il rifiuto secco indifferenziato:** contenitori da 40 lt dotati di TAG per ogni utenza (raccolta PAP). Per le utenze non domestiche (raccolta domiciliare): contenitori con capacità massima di 1100 lt.

- per il rifiuto organico/vetro:** per le utenze domestiche di prossimità stradale da 240 a 360 lt.. Per le utenze non domestiche che svolgano attività di vendita al dettaglio e/o ristorazione e preparazione alimenti: contenitori da 120 a 240 lt.

- **per la carta ed il cartone:** per le utenze domestiche, contenitori domestiche di prossimità stradale fino a 3.200. Per le utenze non domestiche: contenitori fino a 1.100 e solo per gli imballaggi.
- **per gli imballaggi in plastica e lattine:** per le utenze domestiche contenitori domestiche di prossimità stradale fino a 3.200. Per le utenze non domestiche: contenitori fino a 1.100 lt per gli imballaggi.
- **per verde e ramaglie:** per le utenze domestiche contenitori di prossimità stradale fino a 3.200 . Per le utenze non domestiche: non è previsto il servizio di raccolta dedicato.

- **per il rifiuto olio vegetale:** per le utenze domestiche contenitori di prossimità stradale da 240lt. Per le utenze non domestiche che svolgano attività di vendita al dettaglio e/o ristorazione e preparazione alimenti non è previsto il servizio di raccolta dedicato.

- **Per pannolini/pannoloni:** per le utenze domestiche contenitori di prossimità stradale da 240 a 360 lt. Per le utenze non domestiche non è previsto un servizio dedicato.

Per abiti usati, pile e batterie, farmaci: contenitori stradali di diversa tipologia e volumetria.

ALLEGATO 5 - FREQUENZE SPAZZAMENTO

Le frequenze relative al servizio di spazzamento sono definite all'interno del disciplinare di servizio con il Gestore che le dettaglia in funzione della stagione, del tessuto urbanistico e di eventi e/o manifestazioni

ALLEGATO 6 - ELENCO DEI MERCATI, SAGRE, FIERE, MANIFESTAZIONI, FESTE O MERCATINI OCCASIONALI ATTUALMENTE MAPPATI:

- Manifestazione “La festa della Polenta”

ALLEGATO 7 - SANZIONI AMMINISTRATIVE IN RIFERIMENTO ALLE VARIE VIOLAZIONI MAPPATE

Nella seguente tabella vengono quantificate sanzioni amministrative in riferimento alle possibili violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento.

Esistono delle ipotesi di violazione sanzionate da altre Leggi (es. D. Lgs 152/06); per questo motivo non vengono riportate nella seguente tabella, in via esemplificativa se ne ricordano alcune nella seconda tabella.

In generale, ogni altra violazione del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €.

Tabella 1: elenco delle sanzioni amministrative correlate alle relative violazioni

RIF.	VIOLAZIONE	IMPORTO (EURO)	
		MINIMO	MASSIMO
1	Conferimento nei contenitori di rifiuti speciali, di rifiuti impropri o di rifiuti urbani appartenenti ad una frazione merceologica diversa da quella cui è destinato il contenitore. Rientra in questa categoria anche l'utilizzo di imballaggi impropri (es. plastica) per la tipologia di raccolta effettuata (carta)	50,00	300,00
1.1	In merito al caso precedente quando l'errato conferimento è riferito a rifiuti pericolosi, salva comunque l'applicazione delle sanzioni di cui al D. Lgs 152/06.	250,00	500,00
2	L'utilizzo di contenitori o sacchi per la raccolta domiciliare non conformi a quanto previsto dal presente Regolamento o dal servizio di raccolta progettato e pubblicizzato o difformi da quelli forniti per la sua attivazione (ad esempio si comprende l'uso di contenitori e sacchetti non forniti dal Comune o dal Gestore o comunque non conformi a questi ultimi)	50,00	300,00
3	Mancato ritiro dei contenitori all'interno della proprietà privata dopo lo svuotamento del gestore, nel caso di raccolta domiciliare.	50,00	300,00
4	Esecuzione di scritte o affissione di materiali di qualsivoglia natura e dimensione sulle attrezzature rese disponibili dal gestore per il conferimento dei rifiuti, ovvero sui cestini portarifiuti. Salvo che il fatto non costituisca reato (danneggiamento, diffamazione, ecc....)	50,00	300,00
5			

RIF.	VIOLAZIONE	IMPORTO (EURO)	
		MINIMO	MASSIMO
5.1	Rifiuti urbani non ingombranti	50,00	300,00
5.2	Rifiuti urbani ingombranti/vegetali o RAEE non pericolosi	80,00	500,00
5.3	Rifiuti urbani pericolosi (RAEE pericolosi, quale ad esempio frigoriferi)	250,00	500,00
6	Conferimento di carta/cartone, plastica e indifferenziato di rifiuti non adeguatamente ridotti sotto il profilo volumetrico	25,00	500,00
7	Il conferimento al servizio di raccolta di materiali che per natura, dimensione, consistenza e/o altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi	50,00	300,00
8	Salvo che il fatto non costituisca reato, il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo	250,00	500,00
9	Abbandono su suolo pubblico o ad uso pubblico di deiezioni animali d'affezione	25,00	500,00
10	Collocazione (abbandono) di rifiuti, anche immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a fianco, al di sopra o comunque all'esterno dei contenitori predisposti; esposizione di rifiuti sfusi se non espressamente previsto	50,00	300,00
11	Cernita di rifiuti da contenitori predisposti dal Gestore ovvero tra i rifiuti posizionati in attesa di ritiro	50,00	300,00
12	Utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura	25,00	500,00
13	Utilizzo di cestini portarifiuti per il conferimento di rifiuti urbani domestici	50,00	300,00
14	Mancata pulizia da parte dell'utente dei punti di raccolta previsti per la raccolta domiciliare. Oltre la sanzione è previsto l'obbligo di ripristino della situazione precedente	50,00	300,00
15	Mancata pulizia da parte dell'organizzatore delle aree occupate da manifestazioni pubbliche	50,00	300,00
16	Mancata pulizia, da parte degli esercenti, aree pubbliche od a uso pubblico concesse in uso a negozi, pubblici esercizi e analoghe attività	50,00	300,00
17	Mancata pulizia, da parte degli esercenti, delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti	50,00	300,00

RIF.	VIOLAZIONE	IMPORTO (EURO)	
		MINIMO	MASSIMO
18	Mancata pulizia delle aree destinate a posti di vendita nei mercati	50,00	300,00
19	Malagestione del compostaggio domestico con formazione di condizioni di anaerobiosi o proliferazione di animali indesiderati	80,00	500,00
20	Al fine di rendere fruibili, a tutte le utenze interessate, i contenitori di grande volumetria (es: rifiuti vegetali), mancato rispetto delle prescrizioni specifiche dettate dall'Amministrazione comunale in merito ai limiti di rifiuto conferibile	50,00	300,00
21	Spostamento, ribaltamento e danneggiamento delle attrezzature rese disponibili dal Gestore per il conferimento dei rifiuti (salvo risarcimento danni)	50,00	300,00
22	L'asportazione di codici identificativi e/o trasponder dei sacchetti e/o contenitori forniti dall'Amministrazione comunale e/o dal Gestore per effettuare la raccolta dei rifiuti	50,00	300,00
23	Per comportamenti sanzionati nei regolamenti per la gestione dei rifiuti urbani ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente prospetto	25,00	500,00
24	Il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti.	80,00	500,00
25	Conferimento non corretto di rifiuti urbani in territorio di un Comune diverso da quello di residenza/domicilio dell'utente ossia di ubicazione del locale o dell'area ove sono stati prodotti, fatta eccezione per i casi previsti nella regolamentazione del servizio (a titolo esemplificativo per i conferimenti presso Centri comunali di raccolta)	80,00	500,00
26	Presso Centro di Raccolta/z: l'abbandono di rifiuti all'esterno dei centri stessi	25,00	500,00
27	Presso Centro di Raccolta/isola ecologica: il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;	25,00	500,00
28	Presso Centro di Raccolta/isola ecologica: il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati	25,00	500,00
29	Presso Centro di Raccolta/isola ecologica: il mancato rispetto delle disposizioni impartite dell'addetto al controllo del centro di raccolta differenziata o dal regolamento di gestione del centro	25,00	500,00

RIF.	VIOLAZIONE	IMPORTO (EURO)	
		MINIMO	MASSIMO
30	Presso Centro di Raccolta/isola ecologica: la cernita il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati	25,00	500,00
31	Presso Centro di Raccolta/isola ecologica: l'accesso al di fuori degli orari di apertura al pubblico	25,00	500,00
32	I distributori che non effettuano all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente o che la effettuano in difformità alle modalità di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 31 maggio 2016, n. 121. (Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq.) I predetti punti di raccolta non sono subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del D. Lgs 152/06. Nelle more dell'adozione del Decreto di cui al comma 4, del D.Lgs 49/2014, deve essere garantita la raccolta separata dei RAEE di illuminazione dalle altre categorie di RAEE tramite appositi contenitori, idonei alla raccolta in sicurezza dei RAEE conferiti, allo scopo di preservarne l'integrità anche in fase di trasporto fino al loro conferimento presso gli impianti di trattamento.	100,00	500,00
33	Mancato adeguamento alle disposizioni del presente Regolamento da parte dei proprietari degli edifici o detentori a qualsiasi titolo al fine di attuare la raccolta, deposito e conferimento dei rifiuti in maniera conforme	100,00	500,00